

ENplus®

**Schema di certificazione della
qualità del pellet di legno**



Manuale ENplus®

Parte 2

Procedura di certificazione

**Versione 3.0, agosto 2015
Versione italiana: febbraio 2018**

Editore:

European Pellet Council (EPC)

c/o AEBIOM - European Biomass Association

Place du Champ de Mars 2

1050 Brussels, Belgium

Email: enplus@pelletcouncil.eu

Website: www.enplus-pellets.eu

Traduzione a cura di:

AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali

Viale dell'Università, 14

35020 Legnaro (PD), Italia

Tel: (+39) 049 8830722

Fax: (+39) 049 8830718

Email: pelletenplus.aiel@cia.it

Sito web: www.enplus-pellets.it

PREFAZIONE

Questo documento è parte del Manuale ENplus®, versione 3.0, che definisce le regole previste dallo schema di certificazione della qualità ENplus® per il pellet di legno. Le diverse parti di cui si compone il Manuale sono le seguenti:

- Parte 1: Indicazioni generali
- Parte 2: Procedura di certificazione
- Parte 3: Requisiti di qualità del pellet
- Parte 4: Requisiti di sostenibilità
- Parte 5: Organizzazione dello schema di certificazione
- Parte 6: Prospetto delle tariffe

La versione aggiornata delle parti del *Manuale* è reperibile sia sul sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu], sia sul sito nazionale italiano [www.enplus-pellets.it] curato da AIEL in qualità di *Concessionario nazionale della licenza*.

Informazioni generali sullo schema di certificazione, così come la definizione dei termini impiegati e i riferimenti normativi, possono essere trovate Parte 1 (versione 3.0) del Manuale ENplus®.

Questo documento, Parte 2 (versione 3.0) del Manuale ENplus®, contiene informazioni relative ai seguenti argomenti:

- Requisiti per la certificazione dei produttori
- Requisiti per la certificazione dei distributori
- Requisiti per la certificazione dei terzisti

AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali), in qualità di Concessionario nazionale della licenza per l'Italia, ha il compito di stabilire specifiche norme nazionali all'interno della versione italiana del Manuale, così da dare attuazione alle regole generali sulle dotazioni tecniche dei trasportatori e sull'accettazione dei reclami. Le norme di carattere nazionale verranno esplicitamente evidenziate.

Le aziende italiane certificate devono attenersi alle norme descritte nella versione italiana del Manuale e stabilite da AIEL in qualità di Gestore competente. In caso di contestazione di quanto esposto nella versione nazionale del Manuale, saranno applicate le regole riportate nella versione originale di riferimento del Manuale in lingua inglese (ad eccezione di quanto attiene alla legislazione nazionale).

I termini che compaiono in corsivo nel testo sono definiti nella sezione “Termini e definizioni” della Parte 1 del presente Manuale.

CONTENUTI

PREFAZIONE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1 ENTRATA IN VIGORE	7
2 NORME GENERALI	8
2.1 VALIDITÀ DEL CERTIFICATO E DELLA LICENZA	8
2.2 SOCIETÀ AFFILIATE	8
2.3 SUB-LICENZA	9
2.4 MARCHI IDENTIFICATIVI	9
2.4.1 <i>Codice ID ENplus®</i>	9
2.4.2 <i>Marchio di certificazione</i>	10
2.4.3 <i>Marchio di qualità</i>	11
2.4.4 <i>Marchio di servizio e codice di registrazione dei terzisti</i>	12
2.5 REQUISITI PER IL PELLETT IN SACCHI	13
2.6 REQUISITI PER I BIG BAG	14
2.7 CAMPIONI DI RIFERIMENTO	14
2.8 MODALITÀ DI RICORSO	15
3 CERTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI DI PELLETT	16
3.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE PER I PRODUTTORI	16
3.2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PER I PRODUTTORI DI PELLETT	17
3.3 CONTROLLI ESTERNI DEI PRODUTTORI DI PELLETT	18
3.4 REQUISITI PER I PRODUTTORI DI PELLETT	21
3.4.1 <i>Gestione della qualità</i>	21
3.4.2 <i>Materie prime</i>	22
3.4.3 <i>Infrastrutture e dotazioni tecniche</i>	22
3.4.4 <i>Processi operativi principali</i>	23
3.4.5 <i>Monitoraggio interno</i>	24
3.4.6 <i>Gestione dei reclami</i>	24
3.4.7 <i>Documenti di consegna per il pellet sfuso</i>	25
3.4.8 <i>Sostenibilità</i>	26
3.4.9 <i>Obblighi di notifica</i>	26
4 CERTIFICAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI PELLETT	27
4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE PER I DISTRIBUTORI	27
4.2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE PER I DISTRIBUTORI DI PELLETT	28
4.3 CONTROLLI ESTERNI DEI DISTRIBUTORI DI PELLETT	30

4.4	REQUISITI PER I DISTRIBUTORI DI PELLETT	33
4.4.1	<i>Gestione della qualità</i>	34
4.4.2	<i>Infrastrutture e dotazioni tecniche</i>	34
4.4.3	<i>Processi operativi principali</i>	36
4.4.4	<i>Monitoraggio interno</i>	36
4.4.5	<i>Gestione dei reclami</i>	37
4.4.6	<i>Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a pieno carico</i>	38
4.4.7	<i>Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a carico parziale</i>	38
4.4.8	<i>Obblighi di notifica</i>	39
5	CERTIFICAZIONE DEI TERZISTI	41
5.1	CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITI DELLA CERTIFICAZIONE PER I TERZISTI	41
5.2	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE PER I TERZISTI	42
5.3	CONTROLLI ESTERNI DEI TERZISTI	44
5.4	REQUISITI PER I TERZISTI CERTIFICATI	47
5.4.1	<i>Gestione della qualità</i>	47
5.4.2	<i>Infrastrutture e dotazioni tecniche</i>	48
5.4.3	<i>Processi operativi principali</i>	49
5.4.4	<i>Monitoraggio interno</i>	50
5.4.5	<i>Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a pieno carico</i>	50
5.4.6	<i>Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a carico parziale</i>	51
5.4.7	<i>Obblighi di notifica</i>	51
6	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	53
7	ALLEGATO	54
7.1	MARCHI IDENTIFICATIVI: COMBINAZIONI E CODICI CROMATICI	54
7.1.1	<i>Combinazioni cromatiche</i>	54
7.1.2	<i>Codici dei colori</i>	55

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEN/TC 15370-1: Biocombustibili solidi - Metodo per la determinazione del comportamento di fusione delle ceneri - Parte 1: Metodo delle temperature caratteristiche

UNI EN 14778: Biocombustibili solidi - Campionamento

UNI EN 14961-2: Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale.

UNI EN 15234-2: Biocombustibili solidi - Assicurazione di qualità del combustibile - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale

UNI EN ISO 3166: Codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e delle loro suddivisioni

ISO 16948: Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto totale di carbonio, idrogeno e azoto

UNI EN ISO 16968: Biocombustibili solidi - Determinazione dei microelementi

UNI EN ISO 16994: Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di zolfo e cloro

UNI EN ISO 17225-1: Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 1: Requisiti generali

UNI EN ISO 17225-2: Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 2: Definizione delle classi di pellet di legno

ISO 17828: Biocombustibili solidi - Determinazione della densità apparente

ISO 17829: Biocombustibili solidi - Determinazione della lunghezza e del diametro del pellet

ISO 17831-1: Biocombustibili solidi - Determinazione della durabilità meccanica del pellet e delle bricchette - Parte 1: Pellet

ISO 18122: Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto di ceneri

ISO 18125: Biocombustibili solidi - Determinazione del potere calorifico

ISO 18134: Biocombustibili solidi - Determinazione del contenuto idrico

ISO 18846: Biocombustibili solidi - Determinazione della quantità di particelle fini all'interno di date quantità di pellet

UNI EN ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

Note: Fino a quando le norme ISO di riferimento non verranno pubblicate, le analisi dovranno essere eseguite secondo i protocolli indicati nel corrispettivo standard CEN.

1 ENTRATA IN VIGORE

Gli aspetti regolatori definiti nella Parte 2 del *Manuale ENplus®*, versione 3.0, entreranno in vigore alla data di sua pubblicazione, il 01 agosto 2015.

Le aziende già certificate entro tale data possono continuare a produrre e distribuire pellet secondo le specifiche definite nella versione 2.0 del *Manuale ENplus®* fino al 31 dicembre 2015, facendo riferimento alla norma EN 14961-2 nei propri documenti di consegna e sulle proprie grafiche dei sacchetti.

Un periodo di transizione più lungo verrà attuato per l'uso delle grafiche di prodotto e per l'uso dei precedenti marchi di certificazione sulle note di consegna, sul materiale promozionale, ecc. (ad eccezione delle autobotti); questo periodo termina il 31 luglio 2016.

Le aziende certificate dopo il 31 luglio 2015 devono conformarsi con i requisiti definiti nel presente documento, Parte 3 del *Manuale ENplus®*, versione 3.

A partire dal 1 gennaio 2016 gli Organismi di ispezione e gli Organismi di certificazione verificheranno la conformità delle aziende soltanto rispetto ai requisiti stabiliti nel presente documento, Parte 3 del *Manuale ENplus®*, versione 3.

2 NORME GENERALI

2.1 Validità del certificato e della licenza

La licenza per l'utilizzo del *marchio di certificazione* ENplus® è valida fintantoché l'*azienda certificata* detiene un certificato valido (rilasciato da un *Organismo di certificazione*) e fino a quando il *Concessionario nazionale della licenza* (in Italia, AIEL) o l'*azienda certificata* non recedano dal contratto di licenza.

Il *Concessionario nazionale della licenza* (in Italia, AIEL) ha il potere di risolvere o di sospendere per un determinato periodo il contratto di licenza, nel caso in cui i termini d'uso vengano violati o qualora l'*Organismo di certificazione* riscontri che una *azienda certificata* non soddisfa più i requisiti e decida pertanto di sospendere o revocare il certificato. Se un *produttore certificato* possiede più siti di produzione, la licenza può essere sospesa o revocata soltanto nello stabilimento in cui sono state riscontrate le irregolarità e per il tempo necessario alla loro correzione. Il pellet proveniente dagli altri stabilimenti del *produttore certificato* potrà continuare ad essere commercializzato come prodotto certificato.

Il certificato è valido per un periodo di certificazione della durata di tre anni. Il periodo di certificazione ha inizio con il rilascio del certificato. Le *aziende certificate* riceveranno un nuovo certificato all'inizio di ogni nuovo periodo di certificazione.

In caso di risoluzione definitiva di un contratto di licenza, il codice *ID ENplus®* della relativa *azienda certificata* sarà bandito e non potrà mai più essere assegnato a un'altra *azienda certificata*. Tuttavia, l'*azienda precedentemente certificata* potrà inoltrare una nuova domanda di certificazione e, se ritenuta idonea, riceverà un nuovo codice *ID ENplus®*.

Le *aziende certificate* che vengono inserite nella *blacklist* ("lista nera") per via di un uso scorretto del *marchio* ENplus® o perché colpevoli di frode, possono essere bandite per un periodo che può protrarsi fino a due anni.

2.2 Società affiliate

La licenza ENplus® può includere più di una persona giuridica nel caso in cui vi siano *società affiliate*. Le *società affiliate* sono aziende possedute interamente o in parte dall'entità legale che corrisponde ad una *azienda certificata*. Tale entità legale deve avere l'autorità di obbligare la *società affiliata* a rispettare sia le prescrizioni del *Manuale*, sia le eventuali richieste avanzate dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL). Casi tipici di *società affiliate* sono:

- Produttori con impianti di produzione multipli, ciascuno organizzato come società a sé stante, posseduta interamente o in parte dall'entità giuridica del produttore che corrisponde all'*azienda certificata*;
- Produttori che dispongono di una società commerciale autonoma organizzata come società a sé stante, posseduta interamente o in parte dall'entità giuridica che corrisponde all'*azienda certificata*;
- Distributori con società commerciali regionali, strutturate come società a sé stanti, possedute interamente o in parte dall'entità giuridica che corrisponde all'*azienda certificata*;

- Terzisti che siano posseduti completamente o in parte dall'entità giuridica che corrisponde all'*azienda certificata*.

Le *società affiliate* devono essere approvate dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL). Le *aziende certificate* devono compilare una lista delle proprie *società affiliate* e presentarla in allegato alla domanda di certificazione. Le *aziende certificate* devono altresì comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento o annessione che riguardi l'organizzazione aziendale.

2.3 Sub-licenza

La stipula di un *contratto di sub-licenza* consente di attuare “trading su carta” del pellet senza bisogno che il rivenditore che lo attua si certifichi. Un rivenditore che attua “commercio su carta” non può avere alcun tipo di contatto fisico con il pellet, né stipulare alcun contratto con un terzista che maneggi il prodotto in sua vece. Un rivenditore che attua “trading su carta” può essere, ad esempio, un intermediario (broker) operante nel commercio business-to-business (B2B) o un rivenditore al dettaglio in esclusiva per conto di una azienda certificata. Ai rivenditori in possesso di un *contratto di sub-licenza* è consentito vendere pellet certificato sfuso. Il contratto deve essere firmato sia dal distributore certificato licenziatario, sia dal distributore in sub-licenza e conferisce a quest'ultimo il diritto a usare il *marchio di certificazione del distributore certificato*. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) deve essere informato dell'accordo entro due settimane dalla data di stipula del *contratto di sub-licenza*. Un modello di *contratto di sub-licenza* è reperibile sia sul sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu], sia sul sito web nazionale [www.enplus-pellets.it].

Il principio di base è che qualsiasi operazione che preveda la manipolazione fisica del pellet deve essere condotta da una *azienda certificata*. È pertanto obbligatorio che il “commerciantе su carta” in possesso di una sub-licenza non possieda alcuna dotazione tecnica propria, quali ad esempio siti di stoccaggio e mezzi per la consegna del pellet, né ingaggi alcun terzista per l'esecuzione di tali attività.

2.4 Marchi identificativi

2.4.1 Codice ID ENplus®

Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) fornisce un codice *ID ENplus®* univoco a ciascuna *azienda certificata*. Ogni *ID ENplus®* si compone di cinque caratteri che specificano se l'*azienda certificata* è un produttore o un distributore e il Paese di provenienza.

Produttori

I primi due caratteri indicano il Paese in cui si trova lo stabilimento di produzione. I codici nazionali vengono assegnati in base a quanto previsto dalla norma ISO 3166-1-alpha-2. Le tre cifre che seguono il codice nazionale (da 001 a 299) rappresentano il numero identificativo del *produttore certificato nel relativo Paese*.

Un *produttore certificato* con diversi siti di produzione dislocati in più nazioni deve disporre di almeno un *ID ENplus®* per ciascun Paese.

Nel caso in cui un *produttore certificato* richieda un *ID ENplus®* comune a più stabilimenti in un determinato Paese, un numero per l'identificazione del singolo impianto di produzione verrà aggiunto in coda all'*ID ENplus®*. Il numero dell'impianto verrà riportato solo sul certificato (es. "BE 010-2").

Distributori

I primi due caratteri indicano il Paese in cui si trova la sede centrale dell'unità che si occupa di pellet dell'*azienda certificata*. I codici nazionali vengono assegnati in base alla norma ISO 3166-1-alpha-2. Le tre cifre che seguono il codice nazionale (da 301 a 899) rappresentano il numero identificativo del *distributore certificato nel relativo Paese*.

Le *società affiliate* (prive di un sito produttivo) situate nel Paese dell'*azienda certificata* di riferimento saranno ricomprese nell'*ID ENplus®* di tale azienda. Le *società affiliate* che non sono situate nello stesso Paese della sede centrale dell'unità che si occupa di pellet dell'*azienda certificata* di riferimento possono scegliere se preferiscono essere ricomprese nell'*ID ENplus®* dell'azienda madre o se desiderano avere un *ID ENplus®* con il codice nazionale del Paese in cui hanno sede.

Laddove un *produttore certificato* sia in possesso anche della certificazione come *distributore certificato*, esso può usare il medesimo *ID ENplus®* da distributore per la vendita del pellet proveniente da tutti i propri impianti di produzione.

Il requisito minimo obbligatorio per ogni consegna di pellet ENplus® sfuso consiste nella stampa o apposizione dell'*ID ENplus®* del venditore sui documenti di consegna del pellet, a prescindere dal fatto che l'*azienda certificata* entri in contatto fisico con il pellet o meno. Per quanto riguarda il pellet in sacchi, il *marchio di qualità* deve essere riportato sulla confezione (cfr. Parte 2, sezione 2.5 "Requisiti per il pellet in sacchi").

Un esempio di *ID ENplus®* di un produttore belga può essere rinvenuto nella Figura successiva, nel quale l'*ID ENplus®* compare come elemento del *marchio di certificazione*.

2.4.2 Marchio di certificazione

Ogni *produttore certificato* e ogni *distributore certificato* possiede uno specifico *marchio di certificazione*, il quale si compone del *logo ENplus®* e dell'*ID ENplus®* univoco. Ai produttori, ai distributori e ai terzisti, siano essi certificati o meno, è proibito l'uso del *logo ENplus®* sprovvisto dell'*ID ENplus®*.



Figura 1: Marchio di certificazione ENplus® di un ipotetico produttore certificato belga.

Una volta che il certificato sia stato rilasciato e sia stato stipulato un contratto di licenza con il *Concessionario della licenza competente* (in Italia, AIEL), all'azienda viene concesso il diritto di utilizzare il *marchio di certificazione* per l'etichettatura dei propri prodotti e a fini promozionali, fintantoché essa compaia nell'elenco delle *aziende certificate* consultabile sul sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e su quello nazionale [www.enplus-pellets.it]. Il *marchio di certificazione* deve essere utilizzato in modo tale da garantire che esso sia associato esclusivamente a pellet certificato ENplus®. Le *aziende certificate* che producono e/o distribuiscono sia prodotti certificati sia prodotti non certificati devono evitare di trasmettere il messaggio che tutto il proprio pellet prodotto e/o distribuito sia certificato.

Informazioni aggiuntive circa i colori consentiti e le combinazioni cromatiche ammesse sono riportate nella sezione 7 ("Allegato") della Parte 2 del presente *Manuale di certificazione*.



Il *marchio di certificazione* deve avere un'altezza minima pari a 20 mm. L'*azienda certificata* ha l'obbligo di mantenere inalterate le proporzioni grafiche del *marchio di certificazione* originale fornito dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL).


2.4.3 Marchio di qualità

Ciascuna classe di qualità ENplus® è contraddistinta da uno specifico logo di qualità che deve essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al *marchio di certificazione*. La combinazione del logo di qualità e del *marchio di certificazione* viene definita *marchio di qualità*. Il *marchio di qualità* deve comparire sull'etichetta del pellet in sacchi. In aggiunta, il *marchio di qualità* può essere utilizzato per pubblicizzare prodotti della classe qualitativa corrispondente.

La Tabella successiva riporta alcuni esempi di *marchi di qualità*, in relazione alle diverse classi di qualità del pellet (con ID ENplus® di un ipotetico produttore belga).

Tabella 1: Esempi del marchio di qualità per le diverse classi ENplus A1®, ENplus A2®, ENplus B®.

<p><i>Marchio di qualità per la classe di qualità ENplus A1®</i></p>	
<p><i>Marchio di qualità per la classe di qualità ENplus A2®</i></p>	



Indicazioni sui colori consentiti e le combinazioni cromatiche ammesse sono riportate nella sezione 7 ("Allegato") della Parte 2 del presente *Manuale di certificazione*.

2.4.4 Marchio di servizio e codice di registrazione dei terzisti

Il *marchio di servizio* viene assegnato ai *terzisti certificati* (cfr. Parte 2, sezione 5 "Certificazione dei Terzisti"). Tale marchio include un *codice di registrazione del terzista* associato in modo univoco a ciascun *terzista certificato*.

I primi due caratteri indicano il Paese di appartenenza del terzista. I codici nazionali sono assegnati in base a quanto previsto dalla norma ISO 3166-1-alpha-2. Le tre cifre (900-999) che seguono il codice nazionale identificano il *terzista certificato nel relativo Paese*. Per poter distinguere agevolmente il *codice di registrazione dei terzisti* dall'*ID ENplus®* di un *produttore* o di un *distributore certificato*, in coda alla stringa sono riportate le lettere "SP", in riferimento alla dicitura inglese *service provider*. La Figura successiva riporta l'esempio del *marchio di qualità per la fornitura di servizi* di un ipotetico terzista belga.



Figura 2: *Marchio ENplus® per la fornitura di servizi che riporta il codice di registrazione di un ipotetico terzista certificato belga.*

Indicazioni sui colori consentiti e le combinazioni cromatiche ammesse sono riportate in allegato alla Parte 2 del presente *Manuale di certificazione*.

Il *marchio di servizio*, o quantomeno il *codice di registrazione del terzista*, devono essere apposti su tutta la documentazione (es. contratti, fatture) relativa ai servizi erogati nell'ambito dello schema ENplus®.

Il *terzista certificato* ha l'obbligo di mantenere inalterate le proporzioni grafiche del *marchio di servizio* originale fornito dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL).

2.5 Requisiti per il pellet in sacchi

Il *pellet in sacchi* è l'unità di riferimento per la vendita al dettaglio. I sacchi possono contenere fino a 30 kg di pellet appartenente ad una delle due classi ENplus A1® o ENplus A2®. Non è consentito l'insacchettamento di pellet di classe ENplus B®.

Sul sacco deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'azienda il cui *ID ENplus®* compare sulla confezione. Il codice *ID ENplus®* può essere quello dell'azienda che provvede all'insacchettamento oppure quello dell'azienda a cui corrisponde il layout grafico che viene utilizzato (si presti attenzione a non confondersi con il *codice di registrazione del terzista*). I dettagli del nominativo dell'azienda citata sul sacco devono corrispondere a quelli del titolare del *marchio di certificazione*, così come riportati sia sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e sul sito web nazionale [www.enplus-pellets.it].

Una azienda non certificata può dichiarare sul proprio materiale promozionale (es. sito web, volantini, ecc.) che essa vende pellet in sacchi con certificazione ENplus®. L'utilizzo del *logo ENplus®* è possibile solamente utilizzando un'immagine dei sacchi contrassegnati dal rispettivo *marchio di certificazione*. In questo caso deve essere chiaramente indicato il nominativo dell'*azienda certificata* a cui appartiene il *marchio di certificazione*.

In nessun caso l'azienda non certificata potrà asserire che il *marchio di certificazione* sia di sua proprietà, così da non incorrere in pubblicità ingannevole.

Ogni impiego delle grafiche ENplus® deve essere approvato dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL) prima che i sacchi siano immessi sul mercato.

Le seguenti informazioni devono obbligatoriamente essere riportate in etichetta nella lingua del Paese in cui il pellet verrà venduto:

- La dicitura “pellet di legno”;
- Il nome e l'indirizzo dell'*azienda certificata* titolare dell'*ID ENplus®* che compare sul sacco.
- Il *marchio di qualità* (cfr. Parte 2, sezione "Marchio di qualità") dell'azienda in questione.
- Il diametro (6 mm o 8 mm).
- La nota: “Conservare in un luogo asciutto”.
- La nota: “Utilizzare unicamente in sistemi di combustione idonei e certificati, seguendo le istruzioni del costruttore e quanto previsto dalla normativa nazionale”.
- Peso netto (in kg).

L'inserimento di altre caratteristiche del biocombustibile sul sacco è a discrezione dell'azienda, ma deve essere conforme alle seguenti opzioni:

- I valori limite devono essere riportati così come descritti nella Parte 3, sezione 2 "Classi di qualità", Tabella 1 (inclusi i segni \geq o \leq e l'unità di misura); oppure
- Può essere dichiarato un valore più restrittivo per ciascuno dei requisiti tecnici. In questo caso, deve essere prelevato un campione da parte di un *ispettore registrato* e le analisi devono essere condotte da un *Organismo di prova* registrato. I rapporti di prova di laboratorio più recenti di ogni produttore il cui pellet viene insacchettato ed etichettato secondo questa opzione devono essere inviati al *Gestore competente* (in Italia, AIEL) quando l'azienda sottopone ad approvazione la grafica dei sacchi di pellet. Le informazioni

riportate sul sacco non devono risultare migliorative rispetto ai valori attestati nel/nei rapporto/i di laboratorio.

Ulteriori informazioni che vengano riportate sul sacco non possono essere false o ingannevoli. In fase di approvazione delle grafiche, il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) può richiedere prova della veridicità delle informazioni aggiuntive riportate sul sacco. La provenienza del pellet deve essere indicata soltanto in associazione con l'*ID ENplus®* di un produttore.

L'azienda certificata il cui *ID ENplus®* è riportato sul sacco deve fornire un fac-simile di ciascuna grafica di prodotto al *Gestore competente* (in Italia, AIEL) per approvazione, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di un proprio marchio commerciale.

2.6 Requisiti per i big bag

Due distinte categorie di *big bag* (fino ad un peso massimo di 1,5 tonnellate) sono considerate nello schema ENplus®: *big bag* sigillati e *big bag* non sigillati.

Big Bag sigillati

Nel caso in cui un *big bag* sia sigillato con un sigillo (in corrispondenza del livello limite di riempimento) che riporta l'*ID ENplus®* di una determinata *azienda certificata*, il *big bag* può essere distribuito come se si trattasse di pellet in sacchi. Qualora un *big bag* sigillato sia venduto a un distributore non certificato o a un utente finale, sulla confezione devono essere riportate le medesime informazioni richieste per il pellet in sacchi (cfr. Parte 2, sezione "Requisiti per il pellet in sacchi"). I veicoli di trasporto per la consegna all'utente finale possono essere caricati direttamente con *big bag* sigillati, senza bisogno di una ulteriore vagliatura, solo nel caso in cui nessun distributore non certificato sia entrato nella catena di distribuzione.

Big Bag non sigillati

Il pellet contenuto nei *big bag* non sigillati è considerato come pellet sfuso. Devono pertanto essere attuati i relativi requisiti.

2.7 Campioni di riferimento

L'analisi di un campione di riferimento offre una base solida per valutare eventuali reclami avanzati dai clienti (sia nel caso di transazioni *business-to-business* sia nel caso di utenti finali) circa la qualità del prodotto.

Le *aziende certificate* devono prelevare un campione di riferimento di almeno 500 g ogni volta che viene caricata un'autobotte. Nel caso in cui avvengano meno di 3 carichi per ciascun punto di carico per giorno di consegna, la massa totale del campione da prelevare deve essere di almeno 1,5 kg per ciascun punto di carico.

I campioni di riferimento devono essere conservati in condizioni idonee per almeno nove mesi ed essere sigillati (ad esempio utilizzando buste di plastica autosigillanti) e identificati in base al punto di prelievo, alla data, alla classe di qualità e alla targa dell'autobotte.

Nel caso di pellet in sacchi, non è necessario stoccare campioni di riferimento.

2.8 Modalità di ricorso

Le aziende che fanno richiesta di certificazione e le *aziende certificate* possono contestare le seguenti decisioni tramite la compilazione di un ricorso scritto, il quale deve essere presentato al *Gestore internazionale* (EPC):

- Rifiuto della certificazione;
- Richiesta di nuove visite ispettive;
- Richiesta di visite ispettive straordinarie;
- Richiesta di ispezioni più frequenti nell'ambito dei controlli interni;
- Sospensione o revoca del certificato e/o della licenza;
- Esclusione di un additivo.

Il ricorso è consentito unicamente quando l'azienda sia in grado di provare che tale decisione viola i propri diritti. Un verdetto in merito al ricorso sarà presentato in forma scritta dal *Consiglio dei Rappresentanti ENplus®* entro due settimane. Qualsiasi persona coinvolta in maniera diretta nella questione che è oggetto di disputa non potrà prendere parte al processo decisionale.

3 CERTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI DI PELLET

3.1 Campo di applicazione e limiti della certificazione per i produttori

Il fatto che un produttore sia presente negli elenchi ufficiali del sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e del sito web nazionale [www.enplus-pellets.it] comprova che l'azienda è conforme ai requisiti dello schema di certificazione e che ha stipulato un contratto di licenza con il *Concessionario della licenza competente* (in Italia, AIEL). Questo comporta il soddisfacimento di requisiti sui processi di approvvigionamento e lavorazione delle materie prime, produzione del pellet, stoccaggio, trasporto e insacchettamento, sul controllo della qualità, sulle qualifiche dello staff, sulla gestione dei reclami e sugli adempimenti documentali.

Tutti i processi sono verificati durante una ispezione annuale condotta da un *ispettore registrato* nominato da un *Organismo di ispezione* registrato.

La certificazione di un produttore di pellet non include:

- La distribuzione di pellet prodotto da altre aziende;
- Le *consegne di pellet a carico parziale* agli utenti finali.

I produttori che vogliono offrire pellet certificato anche in questi due contesti hanno bisogno di una ulteriore certificazione come distributori e devono essere soggetti a regolari ispezioni da parte di un *ispettore registrato* nominato da un *Organismo di certificazione* registrato.

Il *produttore certificato* è tenuto a notificare al *Gestore competente* (in Italia, AIEL) in merito a eventuali terzisti ingaggiati per l'insacchettamento del pellet. La stazione di insacchettamento di un terzista non certificato deve essere ispezionata prima dell'avvio delle relative attività. Il *produttore certificato* è responsabile della prestazione offerta dal terzista. Le norme per i terzisti sono descritte nella sezione "Certificazione dei terzisti" della Parte 2 del presente Manuale.

Le vendite di pellet effettuate direttamente presso lo stabilimento di produzione sono coperte dalla certificazione come produttore e non necessitano della certificazione come distributore. La necessità di certificarsi in base alle attività svolte per aziende produttrici è illustrata nello schema della Figura seguente.




Figura 3: *Differenti requisiti di certificazione in base alle attività svolte dal produttore.*

3.2 Richiesta di certificazione per i produttori di pellet

I produttori di pellet devono inoltrare la richiesta di certificazione ENplus® al *Gestore competente* e, contestualmente, all'*Organismo di certificazione* prescelto o *competente* (in Italia, ENAMA). Il *Gestore competente* è il *Gestore internazionale* (EPC) oppure il *Gestore nazionale* (in Italia, AIEL) del Paese dove è situato lo stabilimento produttivo¹.

1. Per prima cosa, il richiedente dovrebbe visitare il sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e verificare se nel Paese in cui è localizzato lo stabilimento produttivo è presente un *Gestore nazionale*. In Italia tale ruolo è ricoperto da AIEL. Sul sito web italiano di ENplus® [www.enplus-pellets.it] il richiedente può visionare il *Manuale di certificazione* tradotto in italiano, unitamente al “Modulo di Domanda di certificazione”.

Se il Paese in cui è localizzato lo stabilimento produttivo non dispone di un *Gestore nazionale*, il richiedente dovrebbe scaricare e leggere le sezioni rilevanti del *Manuale*, unitamente al “Modulo di richiesta di certificazione per i produttori di pellet” dal sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu].

Se il Paese in cui è localizzato lo stabilimento produttivo dispone di un *Gestore nazionale*, il richiedente dovrebbe seguire il link al sito web del *Gestore nazionale* e scaricare e leggere le versioni nazionali dei documenti di richiesta della certificazione e le relative tariffe di certificazione.

2. Il richiedente deve quindi selezionare e stipulare un contratto con un *Organismo di ispezione* registrato per una ispezione annuale della produzione e un *Organismo di certificazione* registrato (la durata del contratto dovrebbe corrispondere al periodo di certificazione). Quando la richiesta di certificazione è avanzata al *Gestore nazionale* (in Italia, AIEL), l'*Organismo di certificazione* deve corrispondere all'*Organismo nazionale di certificazione*². In Italia il ruolo di *Organismo nazionale di certificazione* è svolto da ENAMA.

Il richiedente può anche selezionare un *Organismo di prova* registrato per l'analisi dei campioni di pellet oppure, in alternativa, richiedere l'inclusione dei servizi di laboratorio all'interno del contratto stipulato con l'*Organismo di ispezione*.

3. Il produttore di pellet deve inviare la propria domanda di certificazione, corredata dalla lista delle *società affiliate*, dei magazzini e degli stabilimenti di insacchettamento, utilizzando i riferimenti indicati nel modulo di domanda.
4. Un *ispettore registrato* nominato dall'*Organismo di ispezione* condurrà una verifica ispettiva iniziale (che includerà tutti i siti di stoccaggio gestiti dall'azienda e/o da terzisti ingaggiati dall'azienda stessa) e invierà una copia del *rapporto ispettivo* all'*Organismo*

1 Per ragioni storiche alcuni siti di produzione operano utilizzando un ID ENplus® straniero dell'azienda madre. In tal caso, le tariffe di licenza ENplus® devono essere corrisposte al *Concessionario nazionale della licenza* del Paese in cui si trova lo stabilimento produttivo oppure, qualora non esista un *Concessionario nazionale della licenza* nel Paese in cui è sita l'azienda, a EPC.

2 Per ragioni storiche la certificazione ENplus® in Germania è organizzata come certificazione di gruppo. Il *Concessionario nazionale della licenza* coordina l'intero processo di certificazione.

di certificazione e all'azienda richiedente entro due mesi dalla data di ispezione. Laddove l'azienda richiedente necessita di più tempo, per fornire le informazioni mancanti, la scadenza temporale potrà essere estesa.

Quando l'azienda richiedente risulterà conforme ai requisiti ENplus®, l'*Organismo di certificazione* rilascerà il *rapporto di conformità* e invierà tale documento all'azienda richiedente e al *Gestore competente*. Questo processo dovrebbe compiersi entro un mese dalla ricezione del *rapporto ispettivo*.

5. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) a questo punto invia una fattura con le tariffe di licenza calcolate in base alle proiezioni della quantità di pellet prodotta nell'anno in corso. La tariffa sarà calcolata considerando la frazione rimanente dell'anno in corso rispetto all'ammontare annuale della produzione stimata. Una volta che il richiedente abbia pagato i costi di licenza, il *Gestore nazionale della licenza* (in Italia, AIEL) invia il *marchio di certificazione* al nuovo *produttore certificato*. L'*Organismo di certificazione* provvede all'invio del certificato all'azienda. Il *produttore certificato* e il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) stipulano un contratto - in alcuni Paesi questo contratto può fare parte della domanda di certificazione. Il nome e l'indirizzo dell'*azienda certificata*, nonché il codice ID ENplus® e le classi di qualità prodotte saranno infine pubblicati sul sito web internazionale [www.enplus-pellets.eu] e sul sito nazionale [www.enplus-pellets.it] di ENplus®.

Se l'azienda richiedente sta insacchettando pellet, la grafica dei sacchi deve essere approvata dal *Gestore competente*, in Italia AIEL.

L'azienda richiedente è libera di ritirare la propria domanda in qualsiasi momento. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) respingerà la domanda di certificazione se non riceverà una valutazione di conformità con esito positivo entro 3 mesi dall'ispezione iniziale e potrà respingere la domanda di certificazione se l'azienda richiedente non avrà pagato la tariffa di licenza decorso il termine dovuto dall'emissione della fattura.

3.3 Controlli esterni dei produttori di pellet

I *produttori certificati* di pellet sono tenuti a sottoscrivere un contratto con un *Organismo di ispezione* che conduca una verifica ispettiva annuale. Tutte le verifiche ispettive periodiche devono essere condotte annualmente in un lasso di tempo di ± 3 mesi rispetto alla corrispondente data di prima ispezione, ad eccezione dell'ultima verifica ispettiva del periodo di certificazione che deve avere luogo prima che il certificato scada (ma non antecedentemente a sei mesi prima della data di scadenza del certificato stesso), in modo tale da garantire che il rinnovo del certificato venga concluso prima della data di scadenza.

L'*Organismo di ispezione* deve proporre una data idonea per la verifica ispettiva. L'*azienda certificata* deve garantire all'ispettore l'accesso a tutti i siti rilevanti, a tutta la documentazione pertinente e al personale. Durante la verifica ispettiva, l'azienda dovrà garantire all'ispettore di:

- Prelevare campioni rappresentativi di pellet sfuso al primo punto possibile di prelievo successivo al processo di produzione (abbattitore di temperatura), sigillarli e organizzare la loro consegna all'*Organismo di prova* registrato. Ogni campione verrà analizzato per

valutare ciascuno dei parametri riportati nella Parte 3 del presente *Manuale*, sezione 2 "Classi di qualità", Tabella 1;

- Esaminare le dotazioni tecniche e le infrastrutture dello stabilimento(i), inclusa una scelta casuale dei siti di stoccaggio, eventualmente anche condotti da terzi (numero di siti di stoccaggio controllati = \sqrt{n} ; dove n corrisponde al numero complessivo di siti di stoccaggio). Nel corso della verifica ispettiva iniziale, l'ispettore verificherà e documenterà ciascuno di essi;
- Controllare il sistema di gestione della qualità, incluse le procedure operative, la documentazione, la politica per il mantenimento della qualità e la qualifica del personale;
- Controllare l'origine delle materie prime e degli additivi;
- Controllare la stima delle emissioni in forma di Carbon Footprint;
- Controllare la modalità di gestione dei reclami;
- Verificare l'adempimento degli obblighi di rendicontazione al *Gestore competente* (in Italia, AIEL);
- Validare i controlli interni (ad esempio comparando i risultati di laboratorio di un campione di pellet condiviso con quelli provenienti da test interni dell'*azienda certificata*);
- Controllare i dati di produzione e vendita;
- Verificare che soltanto le grafiche approvate siano state usate presso la linea di insacchettamento;
- Prelevare un sacco di pellet dalla linea di insacchettamento. Il campione verrà analizzato per determinare il quantitativo di particelle fini.

Le linee di produzione e/o di insacchettamento che sono rese operative dopo la verifica ispettiva iniziale devono essere ispezionate da un *ispettore registrato* prima della messa in vendita del prodotto.

Inoltre, possono essere condotte visite ispettive straordinarie su domanda del *Gestore competente* (in Italia, AIEL), ad esempio qualora pervenga un reclamo significativo. Nel caso in cui sia riscontrata una non conformità di tipo A, i costi di tali verifiche e le relative analisi del pellet sono posti a carico dell'*azienda certificata* e all'*azienda certificata* potranno essere sospesi il certificato e la licenza di uso del marchio. Laddove l'ispezione straordinaria risulti ingiustificata, i costi di tali verifiche sono posti in capo al *Gestore competente*. L'*azienda certificata*, ad ogni modo, può presentare ricorso contro l'esito della verifica (cfr. Parte 2, sezione 2.8 "Modalità di ricorso").

L'ispettore valuterà e classificherà tutti i rinvenimenti e le non conformità riscontrate rispetto ai requisiti del *Manuale* e alle modifiche apportate al *Manuale* stesso. La classificazione delle non conformità si basa su una scala di rischio rispetto alla qualità del prodotto:

Non conformità di tipo A: riguardano le difformità rispetto alle proprietà del combustibile e insufficienti controlli di monitoraggio interno. L'*azienda certificata*/richiedente deve identificare la/le causa/e scatenante/i le non conformità di tipo A e correggerla/e. L'ispettore deve decidere se sia necessaria una nuova verifica ispettiva o se la verifica della correzione

della/e non conformità possa essere valutata diversamente (es. tramite prove fotografiche/video). Il *rapporto ispettivo* viene inoltrato all'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) dopo che l'azienda sia riuscita a fornire una prova soddisfacente dell'avvenuta correzione delle non conformità, oppure dopo che l'azienda non abbia rispettato la scadenza prestabilita per la trasmissione di prove soddisfacenti dell'avvenuta correzione delle non conformità.

Non conformità di tipo B: rappresentano il rischio che il prodotto possa non soddisfare i requisiti in modo consistente (e se non vengono affrontate, potrebbero condurre a non conformità di tipo A) o che l'origine dei problemi relativi alla qualità possa non essere rinvenuta. Le non conformità di tipo B sono riportate nel *rapporto ispettivo* che viene inoltrato all'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA). L'azienda richiedente/certificata deve correggere le non conformità di tipo B. È responsabilità dell'*Organismo di certificazione* stabilire una scadenza per la loro correzione; l'azienda richiedente/certificata deve inviare una prova soddisfacente dell'avvenuta correzione delle non conformità all'*Organismo di certificazione*. Le non conformità di tipo B devono essere necessariamente risolte prima che il *rapporto di conformità* sia rilasciato.

Non conformità di tipo C: si tratta di incongruenze minori che non rappresentano un rischio di inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti. Le non conformità di tipo C devono essere elencate nel *rapporto di conformità* e devono essere corrette al più tardi entro l'ispezione successiva. Il *Gestore competente* è responsabile per il loro controllo/evoluzione nel tempo e per l'istituzione di scadenze connesse all'uso del *marchio di certificazione*, documenti di consegna, grafiche dei sacchi o obblighi di rendicontazione.

Se l'azienda richiedente/certificata non dovesse essere in grado di dare prova della correzione delle non conformità di tipo A e/o di tipo B entro la scadenza prefissata, l'*Organismo di certificazione* sospenderà il certificato e stabilirà una nuova scadenza per la correzione delle non conformità. Se l'azienda richiedente/certificata non dovesse essere nuovamente in grado di attuare la correzione delle non conformità di tipo A e/o di tipo B entro la nuova scadenza, il suo certificato sarà revocato.

Il *rapporto ispettivo*, il rapporto di laboratorio e la stima delle emissioni di Carbon Footprint devono essere inviati, entro un mese dalla verifica ispettiva, sia al cliente sia all'*Organismo di certificazione*. Nel caso in cui l'azienda richiedente/certificata necessitasse di più tempo per fornire le informazioni mancanti, la scadenza potrà essere estesa, previo consultazione con l'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA).

L'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) deve inviare il *rapporto di conformità* al *Gestore competente* (in Italia, AIEL) entro due mesi dalla data di ispezione. Il termine può essere posticipato, qualora il richiedente/*azienda certificata* necessiti di più tempo per fornire le informazioni mancanti.

Il *rapporto di conformità* contiene le informazioni necessarie al monitoraggio dello schema di certificazione:

- Dati di produzione del pellet sfuso e in sacchi;

- Dati su materie prime e additivi;
- Dati sui reclami dei clienti;
- Informazioni sulle non conformità di tipo C (le non conformità di tipo A e B devono essere corrette prima dell'emissione del *rapporto di conformità*);
- Rapporto di laboratorio e stima delle emissioni di Carbon Footprint, in allegato.

3.4 Requisiti per i produttori di pellet

I requisiti che seguono si applicano sia ai *produttori certificati*, sia alle aziende che richiedono la certificazione ENplus®. I requisiti relativi al *pellet in sacchi* e ai *big bag* sono definiti nelle relative sezioni della Parte 2 del presente *Manuale*.

3.4.1 Gestione della qualità

Il sistema di gestione della qualità deve includere la realizzazione di un manuale ad uso interno che riporti le procedure operative per il monitoraggio dei parametri di qualità, registrazioni della formazione del personale (interno ed esterno) e procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei reclami.

Responsabile della qualità. Il livello manageriale dell'*azienda certificata* deve nominare un Responsabile della qualità che conosca l'effetto dei diversi processi operativi sulla qualità del pellet prodotto. Il Responsabile della qualità deve avere il mandato di attuare misure idonee a soddisfare i requisiti previsti per il controllo della qualità e per la gestione della documentazione interna e costituisce il referente ai fini della certificazione per l'*Organismo di ispezione* e l'*Organismo di certificazione* coinvolti e per il *Gestore competente* (in Italia, AIEL). Quest'ultimo informerà il Responsabile della qualità in merito ai miglioramenti e ai cambiamenti intervenuti nello schema di certificazione. Inoltre, il Responsabile della qualità è tenuto a partecipare ad un corso di formazione esterna entro il primo anno di certificazione e, successivamente, almeno una volta per ciascun periodo di certificazione. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL) di ENplus®.

Il Responsabile della qualità deve garantire un'ordinata documentazione e supervisione dei processi operativi che influenzano la qualità del pellet. La documentazione deve essere mantenuta aggiornata e dovrebbe essere presentata con regolarità al livello manageriale dell'azienda. A tal fine, è raccomandato mantenere un registro della produzione e dei turni, in cui siano riportate le problematiche rilevate durante il processo produttivo al fine di provvedere ad un adeguato controllo interno per definire, se necessario, idonee misure correttive rispetto alle manchevolezze rinvenute.

Il Responsabile della qualità rappresenta anche il referente per i colleghi, in caso di anomalie nel processo di produzione. Il responsabile della qualità può delegare singoli compiti di monitoraggio e di gestione della documentazione ad altri dipendenti. In questo caso, il Responsabile della qualità deve istruire il dipendente responsabile dei compiti che gli spettano e monitorare l'attuazione di tali compiti per assicurare che questi siano svolti correttamente. Le aziende più grandi con filiali in diversi Paesi, necessitano di almeno un delegato del Responsabile della qualità per Paese/sito.

Il Responsabile della qualità di una azienda *certificata* è tenuto ad organizzare una volta all'anno un corso di formazione sulla qualità per tutto il personale. Tale evento di formazione deve essere opportunamente documentato (data, partecipanti, contenuti).

3.4.2 Materie prime

I requisiti sull'origine delle materie prime legnose si basano sulla norma ISO 17225-2 e sono descritti in dettaglio nella Parte 3 del *Manuale*, sezione 3 "Requisiti delle materie prime", Tabella 2.

I requisiti circa la quantità e la tipologia di additivi sono descritti nella Parte 3 del *Manuale*, nella sezione 4 "Requisiti per gli additivi".

3.4.3 Infrastrutture e dotazioni tecniche

L'*azienda certificata* deve essere equipaggiata opportunamente con dotazioni tecniche e infrastrutture idonee alla produzione, stoccaggio, movimentazione e insacchettamento del pellet di alta qualità. Le infrastrutture devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Le aree di scarico, carico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime devono essere protette da possibili fonti di contaminazione quali terra, sassi e pietrisco;
- I magazzini adibiti allo stoccaggio del pellet devono proteggere il prodotto dall'umidità e da eventuali fonti di contaminazione;
- I depositi delle diverse qualità di pellet devono essere fisicamente separati;
- Le aree per il carico del pellet devono essere protette dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, anche in condizioni di forte ventosità;

Il *Gestore Internazionale* può concedere eccezioni rispetto ai requisiti precedenti. Qualsiasi eccezione dovrà essere approvata formalmente con una conferma scritta da parte del *Gestore Internazionale*.

<p>Se il pellet di legno deve essere consegnato ai consumatori finali a partire dal deposito, l'impianto deve essere dotato di un macchinario per la separazione delle particelle fini tale da garantire la riduzione della percentuale di tali particelle a valori inferiori al 1,0% prima del carico del veicolo nel corso delle operazioni quotidiane. Se è presente una tramoggia, questa dovrà essere sottoposta a pulizia e manutenzione periodica.</p>

3.4.4 Processi operativi principali

I seguenti processi devono essere attuati e la loro realizzazione deve essere opportunamente documentata.

Tabella 2: Processi principali della produzione del pellet e relativi requisiti di documentazione.

Area	Processi	Documentazione richiesta
Materiali in ingresso	Ricezione delle merci: <ul style="list-style-type: none"> • Ispezione visiva, es. corteccia, decomposizione, contaminazione; • Controllo dei documenti di consegna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti di consegna delle materie prime; • Origine delle materie prime; • Tipologia legnosa (latifoglie o conifera); • Documenti di consegna e schede tecniche degli additivi.
Processo produttivo (inclusi stoccaggio e insacchettamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione periodica; • Pulizia periodica; • Taratura, controllo o validazione del sistema di pesa della linea di insacchettamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure operative standardizzate; • Checklist di manutenzione e pulizia; • Parametri di produzione, incluso il dosaggio degli additivi; • Deviazioni e anomalie, incluse le azioni correttive e la gestione dei prodotti non conformi; • Interventi effettuati, es. sostituzione della pressa; • Documentazione che attesti l'avvenuta taratura del sistema di pesa della linea di insacchettamento.
Merci in uscita	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica periodica della separazione delle particelle fini; • Campionatura di riferimento; • <i>Consegna a pieno carico</i> agli utenti finali: controllo dei veicoli adibiti al trasporto anche di merci diverse dal pellet certificato per escludere eventuali contaminazioni; • Controllo della temperatura (≤ 40 °C), con libertà di scelta della metodica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Note di consegna, incluse le consegne precedenti nel caso di veicoli impiegati anche per merci diverse dal pellet certificato; • Registri delle ispezioni visive; • Procedure di pulizia.
Controllo della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni, inclusa valutazione dei risultati; • Manutenzione, pulizia, taratura, verifica o validazione delle apparecchiature di prova. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure di verifica e di ispezione; • Risultati delle verifiche e valutazione dei loro risultati; • Misure correttive

3.4.5 Monitoraggio interno

I *produttori certificati* devono attuare un regolare piano di controllo interno dei parametri di qualità del pellet descritti nella Tabella 3 seguente. Le metodiche analitiche possono scostarsi da quanto riportato nella norma ISO 17225-2. I metodi di prova devono essere validati nel corso dell'ispezione annuale per mezzo di misurazioni comparative.

La frequenza di campionamento e di analisi per ciascun sito di produzione deve essere di almeno un prelievo per turno e/o per lotto. La frequenza minima sulle 24 ore deve essere pari almeno a N, con N calcolato come:

Dove:

$$N = \frac{10}{gg.} * \sqrt{\frac{ton}{10}}$$

N = numero di campioni in 24h
gg. = giorni lavorativi / anno
ton = quantità annua di pellet prodotto per sito produttivo in tonnellate.

Esempio $N = 10/220 * \sqrt{50.000/10} = 3$ volte in 24h

Tabella 3: Requisiti minimi per il controllo interno dei parametri.

Parametro	Punto di prelievo	Frequenza
Densità apparente	Post-vagliatura, pre-stoccaggio	N, almeno una volta/turno
Contenuto di umidità		
Durabilità meccanica		
Lunghezza		
Contenuto di particelle fini	Ultimo punto possibile prima della consegna (solo in gg. di consegna)	N, almeno una volta/turno

Le prove devono essere condotte in accordo con i metodi approvati dall'ispettore. Laddove esistano ragionevoli dubbi sulla qualità del pellet, l'*Organismo di ispezione* o l'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) possono richiedere una maggior frequenza di campionamento e analisi aggiuntive (ad esempio, il contenuto di ceneri nel caso in cui materie prime ad alto contenuto di ceneri vengano mescolate con materie prime a basso contenuto di ceneri).

Per i requisiti relativi ai campioni di riferimento, si veda l'apposita sezione 2.7 "Campioni di riferimento" della Parte 2 del presente *Manuale*.

3.4.6 Gestione dei reclami

Ciascuna *azienda certificata* deve attuare un sistema per la gestione dei reclami. I *produttori certificati* devono nominare un dipendente come incaricato della gestione dei reclami - preferibilmente la stessa persona con funzioni di Responsabile della qualità. Al Responsabile

della gestione dei reclami spettano la registrazione, gestione, documentazione e monitoraggio dei reclami dei clienti, incluse le azioni correttive e preventive, se necessarie.

I reclami devono essere gestiti dall'*azienda certificata*. Esperti esterni, quali sono gli ispettori, dovrebbero essere coinvolti solo laddove le dispute non possano essere risolte autonomamente. Nel caso in cui un *produttore certificato* ingaggi un terzista, il produttore è responsabile della gestione dei reclami inerenti le attività svolte dal terzista.

I reclami che riguardano la quantità di particelle fini presente nei depositi dei clienti in seguito alla consegna di **pellet sfuso** sono subordinati alle seguenti condizioni:

- La quantità di particelle fini (<3,15 mm) nel deposito eccede la soglia di 4 w-%;
- La quantità residua di pellet prima dell'ultima consegna era <10% rispetto alla capacità di deposito;
- È stato consumato meno del 20% di quanto effettivamente consegnato;
- **Requisito adattato al contesto italiano:** il deposito è conforme a quanto previsto dalle "Linee guida per la corretta progettazione, installazione e gestione dei depositi di stoccaggio del pellet connessi ai generatori di calore ai fini della certificazione ENplus®" emanate da AIEL.

Il *Gestore internazionale* può concedere eccezioni rispetto ai requisiti precedenti. Qualsiasi eccezione dovrà essere approvata formalmente con una conferma scritta da parte del *Gestore internazionale*.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Laddove il pellet sia insufflato da un'autobotte al deposito del consumatore finale, la distanza di pompaggio non deve essere superiore ai 30 metri, incluse eventuali condutture interne.• Il deposito dell'utente finale deve essere pulito con periodicità. |
|---|

L'analisi di un campione relativa all'accettazione di un reclamo deve essere effettuata da un *Organismo di prova* registrato. I campioni devono essere prelevati da un ispettore di un *Organismo di ispezione* registrato, laddove non sia stato diversamente concordato da tutte le Parti coinvolte. Il campione deve essere rappresentativo del relativo carico di pellet (alle condizioni sopracitate). Laddove possibile, la metodologia di campionamento deve basarsi sulla norma EN 14778.

Laddove il reclamo riguardi la qualità di **pellet in sacchi**, è necessario condurre l'analisi su una confezione sigillata del medesimo lotto.

3.4.7 Documenti di consegna per il pellet sfuso

Ogni consegna di pellet sfuso deve essere documentata mediante un rapporto di consegna che contenga le seguenti informazioni:

- Marchio di certificazione o ID ENplus®;
- Classe di qualità ENplus®;

- Quantitativo di pellet consegnato (in kg o tonnellate);
- Diametro del pellet;
- Data di carico;
- Targa del mezzo di trasporto;
- Dettagli del carico precedente, se diverso da pellet certificato.

Per consegne ad altre *aziende certificate*, è raccomandata l'inclusione di informazioni sulla quantità di particelle fini se la loro quantità supera il 1%.

3.4.8 Sostenibilità

Si veda la Parte 4 del *Manuale ENplus®* per quanto concerne i requisiti di sostenibilità.

3.4.9 Obblighi di notifica

I *produttori* di pellet *certificati* sono tenuti a notificare i seguenti cambiamenti all'*Organismo di ispezione* e al *Gestore competente* (in Italia, AIEL):

- Aggiornamento delle informazioni relative a siti di stoccaggio remoti, se rilevanti per l'azienda;
- Modifiche sostanziali apportate alla linea di produzione e di insacchettamento. Queste devono essere ispezionate da un *ispettore registrato* prima che divengano operative;
- Terzisti che si occupano dell'insacchettamento che lavorino in via esclusiva per l'*azienda certificata*. Tali terzisti devono essere verificati prima che inizino a lavorare per l'*azienda certificata*;
- Nomina di un nuovo Responsabile della qualità.

I cambiamenti e le anomalie che riguardano i seguenti aspetti devono essere notificati al *Gestore competente* (in Italia, AIEL):

- Cambiamenti in termini di capacità produttiva e di stoccaggio;
- Modifica e introduzione di nuove grafiche dei sacchi (queste, in alcuni Paesi, possono essere verificate dall'*Organismo di certificazione competente*);
- Quantità annuali prodotte;
- Cambiamenti nella proprietà o dello stato giuridico dell'azienda;
- Acquisizione/chiusura di eventuali *società affiliate*.

Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) può richiedere informazioni aggiuntive, in caso di:

- Pubblicazioni dedicate allo schema di certificazione ENplus®;
- Problemi legati alla qualità, imputabili all'*azienda certificata* o anche al settore del pellet in generale;
- Reclami.

4 CERTIFICAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI PELLETT

4.1 Campo di applicazione e limiti della certificazione per i distributori

Il fatto che un distributore sia presente negli elenchi ufficiali del sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e del sito web nazionale [www.enplus-pellets.it] comprova che i processi operativi, i servizi e il sistema di gestione della qualità dell'azienda sono conformi ai requisiti dello schema di certificazione e che ha stipulato un contratto di licenza con il *Concessionario della licenza competente* (in Italia, AIEL).

Un *distributore certificato* può offrire pellet certificato sfuso di tutte le diverse classi di qualità ENplus® ed è altresì certificato per il trasporto, stoccaggio, consegna e insacchettamento di pellet sfuso. Le infrastrutture, le dotazioni tecniche, le procedure operative, il controllo della qualità, le qualifiche del personale, la gestione dei reclami e la documentazione vengono verificate mediante ispezioni *in situ* e da remoto da parte di un *ispettore registrato* nominato da un *Organismo di certificazione* registrato.

Ciascun distributore appartenente alla catena di distribuzione di pellet sfuso ENplus® che entri in contatto fisico con il prodotto, o che ingaggi un terzista a tal fine, si deve obbligatoriamente certificare. I rivenditori che invece non svolgono alcuna attività che preveda il contatto fisico con il pellet e che neppure affidano tali attività in conto-terzi, possono richiedere la certificazione su base volontaria. Un distributore non necessita di certificazione qualora venda esclusivamente pellet già in sacchi marchiati con l'*ID ENplus®* di una azienda *certificata*. Se, per contro, un distributore desidera che il proprio *ID ENplus®* sia apposto sui sacchi di pellet, allora la certificazione è obbligatoria, a prescindere che sia il distributore a insacchettare il prodotto o meno.

Ciascun *distributore certificato* deve fornire a ENAMA in qualità di *Organismo di certificazione* e ad AIEL in qualità di *Gestore nazionale* l'elenco di tutti i terzisti non certificati di cui si avvale (ad eccezione dei trasportatori che effettuano consegne a pieno carico) e deve censire tutti i magazzini e linee di insacchettamento.

La necessità di certificarsi in base alle attività svolte per aziende distributrici è illustrata nello schema della Figura seguente.




Figura 4: Il diagramma illustra la differente tipologia di certificazione richiesta in base alle attività svolte dal distributore.

I terzisti che operano per conto di un *distributore certificato* devono soddisfare i requisiti previsti per i *terzisti certificati* (si veda Parte 2, sezione 5 "Certificazione dei terzisti" del presente Manuale), a prescindere che essi stessi siano certificati o meno.

Il *distributore certificato* è responsabile della prestazione offerta dal terzista. Le norme per i terzisti sono descritte nella sezione 5 "Certificazione dei terzisti" della Parte 2 del presente Manuale.

4.2 Richiesta di certificazione per i distributori di pellet

I distributori di pellet devono avanzare la richiesta di certificazione nel Paese in cui è situata l'azienda. Se l'azienda richiedente possiede *società affiliate* in Paesi diversi, essa deve avanzare richiesta di certificazione nel Paese dove è situata la sede centrale dell'unità che si occupa di pellet dell'*azienda certificata*. Se l'azienda è in dubbio su quale Gestore ENplus® sia responsabile della gestione propria richiesta, essa dovrebbe contattare il *Gestore internazionale* (EPC) di ENplus®.

In Italia, i distributori di pellet devono inoltrare la richiesta di certificazione ENplus® ad AIEL in qualità di *Gestore competente* e, contestualmente, a ENAMA in qualità di *Organismo nazionale di certificazione*.

La procedura per la richiesta di certificazione è la seguente:

1. Il primo passo di una richiesta di certificazione consiste in una opportuna informazione. Per prima cosa, il richiedente dovrebbe visitare il sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e verificare se nel Paese in cui è localizzata la sede centrale è presente un *Gestore nazionale*. In Italia tale ruolo è ricoperto da AIEL. Sul sito web italiano di ENplus® [www.enplus-pellets.it] il richiedente può visionare il *Manuale di*

certificazione tradotto in italiano, unitamente al “Modulo di Domanda di certificazione”.

Se il Paese in cui è localizzata la sede centrale non dispone di un *Gestore nazionale*, il richiedente dovrebbe scaricare e leggere le sezioni rilevanti del *Manuale*, unitamente al “Modulo di richiesta di certificazione per i distributori di pellet” dal sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu].

Se il Paese in cui è localizzata la sede centrale dispone di un *Gestore nazionale*, il richiedente dovrebbe seguire il link al sito web del *Gestore nazionale* e scaricare e leggere le versioni nazionali dei documenti di richiesta della certificazione e le relative tariffe di certificazione.

2. Il distributore di pellet richiedente deve quindi selezionare e stipulare un contratto con un *Organismo di certificazione*³ registrato a fini di ispezione e certificazione (la durata del contratto dovrebbe corrispondere al periodo di certificazione). Quando la richiesta di certificazione è avanzata al *Gestore nazionale* (in Italia, AIEL), l'*Organismo di certificazione* deve corrispondere all'*Organismo nazionale di certificazione*. In Italia il ruolo di *Organismo nazionale di certificazione* è svolto da ENAMA.

Nel caso in cui il distributore gestisca un impianto di insacchettamento, esso può anche selezionare un *Organismo di prova* registrato per l'analisi dei campioni di pellet oppure, in alternativa, richiedere l'inclusione dei servizi di laboratorio all'interno del contratto di ispezione.

3. Il distributore di pellet deve inviare la propria domanda di certificazione, corredata dalla lista delle *società affiliate*, dei terzisti ingaggiati per attività di stoccaggio, insacchettamento e *consegna a carico parziale* (incluse le informazioni inerenti i veicoli utilizzati per *consegne a carico parziale* e i depositi, se rilevanti), utilizzando i riferimenti indicati nel modulo di domanda.
4. Un *ispettore registrato* nominato dall'*Organismo di certificazione* condurrà una verifica ispettiva iniziale (che includerà tutti i siti di stoccaggio gestiti dall'azienda e/o da terzisti ingaggiati dall'azienda richiedente). I distributori che non hanno alcun contatto fisico con il pellet sfuso (e che non ingaggiano un terzista a tal fine), certificati su base volontaria, hanno solo la necessità di essere verificati da remoto, senza ispezione *in situ*. Nel caso in cui tali distributori inizino in seguito una qualsiasi attività che preveda il contatto con il pellet sfuso, sarà necessaria una ispezione *in situ* prima dell'avvio di tale attività.

L'*Organismo di certificazione* può ingaggiare un *Organismo di ispezione* registrato per condurre la verifica ispettiva. Una copia del *rapporto di conformità* sarà consegnata al personale dell'*Organismo di certificazione* responsabile per la valutazione di conformità. Questa persona valuterà il *rapporto ispettivo*.

Quando l'azienda richiedente risulterà conforme ai requisiti ENplus®, l'*Organismo di certificazione* rilascerà il *rapporto di conformità* e invierà tale documento all'azienda richiedente e al *Gestore competente*. Questo processo dovrebbe compiersi entro due

³ Per ragioni storiche la certificazione ENplus® in Germania è organizzata come certificazione di gruppo. Il *Concessionario nazionale della licenza* coordina l'intero processo di certificazione.

mesi dalla data di ispezione. Nel caso in cui l'azienda richiedente necessitasse di più tempo per fornire le informazioni mancanti, la scadenza potrà essere estesa.

5. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) a questo punto invia una fattura con le tariffe di licenza calcolate in base alle proiezioni della quantità di pellet distribuita nell'anno in corso. La tariffa sarà calcolata considerando la frazione rimanente dell'anno in corso rispetto all'ammontare annuale della distribuzione stimata. Una volta che il richiedente abbia pagato i costi di licenza, il *Gestore nazionale della licenza* (in Italia, AIEL) invia il *marchio di certificazione* al nuovo *distributore certificato*. L'*Organismo di certificazione* provvede all'invio del certificato all'azienda. Il *distributore certificato* e il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) stipulano un contratto - in alcuni Paesi questo contratto può fare parte della domanda di certificazione. Il nome dell'*azienda certificata*, nonché il codice *ID ENplus®*, saranno infine pubblicati sul sito web internazionale [www.enplus-pellets.eu] e sul sito nazionale [www.enplus-pellets.it] di ENplus®.

Se l'azienda richiedente compie l'insacchettando del pellet o se ordina sacchi di pellet con il proprio *ID ENplus®*, la grafica dei sacchi deve essere approvata dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL).

L'azienda richiedente è libera di ritirare la propria domanda in qualsiasi momento. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) respingerà la domanda di certificazione se non riceverà una valutazione di conformità con esito positivo entro 2 mesi dall'ispezione iniziale e potrà respingere la domanda di certificazione se l'azienda richiedente non avrà pagato la tariffa di licenza decorso il termine dovuto dall'emissione della fattura.

4.3 Controlli esterni dei distributori di pellet

All'inizio di ciascun periodo di certificazione (3 anni) deve essere condotta una verifica ispettiva *in situ* e questa deve includere l'ispezione di tutti i siti di stoccaggio per consegna al consumatore finale, oltre agli strumenti per la separazione delle particelle fini per il caricamento del veicolo impiegato per tale consegna. Le ispezioni per il rinnovo del certificato devono essere condotte prima che la certificazione scada ma non antecedentemente a sei mesi dalla sua data di scadenza.

Negli anni che intercorrono tra le due ispezioni *in situ*, saranno condotte ispezioni da remoto. Poiché l'insacchettamento è considerato come un'attività fisica ad alto rischio per la qualità del prodotto, i distributori che gestiscono una stazione di insacchettamento necessiteranno di una ispezione *in situ* su base annuale. Tutte le ispezioni devono essere condotte da un *ispettore registrato* nominato dall'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA). I distributori che non hanno alcun contatto fisico con il pellet sfuso (e che non ingaggiano un terzista a tal fine), certificati su base volontaria, necessitano di essere verificati solo da remoto.

La Tabella 4 seguente offre una panoramica della frequenza e della tipologia delle visite previste per i distributori. Laddove un distributore appartenga a più di una tra le categorie descritte, si applica la condizione più restrittiva. I distributori che non hanno alcun contatto fisico con il pellet sfuso devono solo sottoporsi ad una ispezione quando si certificano su base volontaria.

Tabella 4: Diverse tipologie di visite ispettive dei distributori, in relazione alle attività da essi svolte.

Attività svolta dal distributore		Tipologia e frequenza delle visite ispettive
Commercio di pellet sfuso	Contatto fisico con il pellet	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica ispettiva <i>in situ</i> iniziale durante il processo di certificazione e di rinnovo della certificazione (ogni 3 anni); • Verifica ispettiva da remoto al secondo e terzo anno di ciascun periodo di certificazione.
	Nessun contatto fisico con il pellet	Verifica ispettiva annuale da remoto
Commercio di <i>pellet in sacchi</i> , con utilizzo del proprio ID ENplus®	Gestione di una stazione di insacchettamento	Verifica ispettiva annuale <i>in situ</i>
	Senza gestione di una stazione di insacchettamento	Verifica ispettiva annuale da remoto

L'*Organismo di certificazione* può incaricare un ispettore di un *Organismo di ispezione* registrato. L'*Organismo di certificazione* deve proporre una data idonea per la verifica ispettiva e questa deve essere comunicata all'azienda con almeno due settimane di preavviso. L'*azienda certificata* deve garantire all'ispettore l'accesso a tutti i siti e alle aree connesse alle attività di commercio del pellet, a tutta la documentazione pertinente e al personale. Durante la verifica ispettiva, l'azienda dovrà garantire all'ispettore di:

- Poter esaminare le infrastrutture e le dotazioni tecniche quali depositi, veicoli, strumenti per la separazione delle particelle fini, linee di insacchettamento, strumentazione di prova, inclusa inoltre una selezione casuale dei siti di stoccaggio, eventualmente anche condotti da terzisti (numero di siti dei stoccaggio controllati = \sqrt{n} ; dove n corrisponde al numero complessivo di siti di stoccaggio);
- Controllare il sistema di gestione della qualità, incluse le procedure operative, la documentazione, la politica per il mantenimento della qualità e la qualifica del personale;
- Verificare l'elenco dei fornitori di pellet;
- Controllare la modalità di gestione dei reclami e la documentazione di consegna;
- Valutare i metodi di controllo interno e della qualità;
- Controllare i dati relativi alle quantità commerciate;
- Verificare le registrazioni della formazione effettuata dai Responsabili della qualità e dagli autisti dei veicoli utilizzati per *consegne a carico parziale* (laddove rilevante);
- Verificare la documentazione circa le informazioni aggiornate sui veicoli di trasporto utilizzati per *consegne a carico parziale* e sui depositi dei consumatori finali, se rilevante per l'azienda;

- Verificare l'adempimento degli obblighi di rendicontazione al *Gestore competente* (in Italia, AIEL);
- Verificare che siano state usate soltanto le grafiche approvate nel caso in cui l'azienda gestisca una linea di insacchettamento;
- Prelevare un sacco di pellet laddove l'azienda gestisca una linea di insacchettamento. Il campione verrà analizzato per determinare il contenuto di umidità, la durabilità meccanica, massa volumica e il quantitativo di particelle fini.

Le linee di insacchettamento che sono rese operative dopo la verifica ispettiva iniziale, devono essere ispezionate da un *ispettore registrato* prima della messa in vendita del prodotto e, successivamente, ogni anno.

I *distributori certificati* sprovvisti di una linea di insacchettamento devono sottoporsi nel corso degli anni ad una ispezione da remoto, senza ispezione fisica *in situ*. Queste ispezioni a distanza devono essere condotte da un *ispettore registrato*. L'*azienda certificata* dovrà fornire la documentazione relativa a strutture e dotazioni tecniche (sotto forma di schede di dati aggiornati), eventi di formazione interna, controllo interno della qualità e reclami. L'ispettore chiederà all'*azienda certificata* di fornire altresì informazioni sulle transazioni commerciali (ricevimento e spedizione delle merci) per determinati giorni dell'anno precedente, prima dell'ispezione a distanza. L'ispettore controllerà i documenti e potrà chiedere all'*azienda certificata* di inviargli informazioni più dettagliate. Inoltre, possono essere condotte visite ispettive straordinarie su domanda del *Gestore competente* (in Italia, AIEL), ad esempio qualora pervenga un reclamo significativo. Nel caso in cui sia riscontrata una non conformità di tipo A, i costi di tali verifiche e le relative analisi del pellet sono posti a carico dell'*azienda certificata* e all'*azienda certificata* potranno essere sospesi il certificato e la licenza di uso del marchio. Laddove l'ispezione straordinaria risulti ingiustificata, i costi di tali verifiche sono posti in capo al *Gestore competente*. L'*azienda certificata*, ad ogni modo, può presentare ricorso contro l'esito della verifica (cfr. Parte 2, sezione 2.8 "Modalità di ricorso").

L'ispettore valuterà e classificherà tutti i rinvenimenti e le non conformità riscontrate rispetto ai requisiti del *Manuale* e alle modifiche apportate al *Manuale* stesso. La classificazione delle non conformità si basa su una scala di rischio rispetto alla qualità del prodotto:

Non conformità di tipo A: riguardano le difformità rispetto alle proprietà del combustibile e insufficienti controlli di monitoraggio interno. L'azienda certificata/richiedente deve identificare la/le causa/e scatenante/i le non conformità di tipo A e correggerla/e. L'ispettore deve decidere se sia necessaria una nuova verifica ispettiva o se la verifica della correzione della/e non conformità possa essere valutata diversamente (es. tramite prove fotografiche/video). Il *rapporto ispettivo* viene inoltrato all'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) dopo che l'azienda sia riuscita a fornire una prova soddisfacente dell'avvenuta correzione delle non conformità, oppure dopo che l'azienda non abbia rispettato la scadenza prestabilita per la trasmissione di prove soddisfacenti dell'avvenuta correzione delle non conformità.

Non conformità di tipo B: rappresentano il rischio che il prodotto possa non soddisfare i requisiti in modo consistente (e se non vengono affrontate, potrebbero condurre a non conformità di tipo A) o che l'origine dei problemi relativi alla qualità possa non essere

rinvenuta. Le non conformità di tipo B sono riportate nel *rapporto ispettivo* che viene inoltrato all'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA). L'azienda richiedente/certificata deve correggere le non conformità di tipo B. È responsabilità dell'*Organismo di certificazione* stabilire una scadenza per la loro correzione; l'azienda richiedente/certificata deve inviare una prova soddisfacente dell'avvenuta correzione delle non conformità all'*Organismo di certificazione*. Le non conformità di tipo B devono essere necessariamente risolte prima che il *rapporto di conformità* sia rilasciato.

Non conformità di tipo C: si tratta di incongruenze minori che non rappresentano un rischio di inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti. Le non conformità di tipo C devono essere elencate nel *rapporto di conformità* e devono essere corrette al più tardi entro l'ispezione successiva. Il *Gestore competente* è responsabile per il loro controllo ed evoluzione nel tempo e per l'istituzione di scadenze connesse all'uso del *marchio di certificazione*, documenti di consegna, grafiche dei sacchi o obblighi di rendicontazione.

Se l'azienda richiedente/certificata non dovesse essere in grado di dare prova della correzione delle non conformità di tipo A e/o di tipo B entro la scadenza prefissata, l'*Organismo di certificazione* sospenderà il certificato e stabilirà una nuova scadenza per la correzione delle non conformità. Se l'azienda richiedente/certificata non dovesse essere nuovamente in grado di attuare la correzione delle non conformità di tipo A e/o di tipo B entro la nuova scadenza, il suo certificato sarà revocato.

Il *rapporto ispettivo* e il rapporto di laboratorio (se rilevante) devono essere inviati, entro un mese dalla verifica ispettiva, sia al cliente sia all'*Organismo di certificazione*. Nel caso in cui l'azienda richiedente/certificata necessitasse di più tempo per fornire le informazioni mancanti, la scadenza potrà essere estesa, previo consultazione con l'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA).

L'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) deve inviare il *rapporto di conformità* al *Gestore competente* (in Italia, AIEL) entro due mesi dalla data di ispezione. Il termine può essere posticipato qualora il richiedente/*azienda certificata* necessiti di più tempo per fornire le informazioni mancanti.

Il *rapporto di conformità* contiene le informazioni necessarie al monitoraggio dello schema di certificazione:

- Dati sulle quantità commerciate di pellet sfuso e in sacchi;
- Dati sui reclami dei clienti;
- Informazioni sulle non conformità di tipo C (le non conformità di tipo A e B devono essere corrette prima dell'emissione del *rapporto di conformità*).

4.4 Requisiti per i distributori di pellet

I requisiti che seguono si applicano sia ai *distributori certificati*, sia alle aziende che richiedono la certificazione ENplus®. I requisiti relativi al *pellet in sacchi* e ai *big bag* sono definiti nelle relative sezioni 2.5 e 2.6 della Parte 2 del presente *Manuale*.

4.4.1 Gestione della qualità

Il sistema di gestione della qualità deve includere la realizzazione di un manuale ad uso interno che riporti le procedure operative, le registrazioni della formazione del personale (interno ed esterno) e le procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei reclami.

Responsabile della qualità. Il livello manageriale dell'*azienda certificata* deve nominare un Responsabile della qualità che conosca l'effetto dei diversi processi operativi sulla qualità del pellet distribuito. Il Responsabile della qualità deve avere il mandato di attuare misure idonee a soddisfare i requisiti previsti per il controllo della qualità e per la gestione della documentazione interna e costituisce il referente ai fini della certificazione per l'*Organismo di ispezione* e l'*Organismo di certificazione* coinvolti e per il *Gestore competente* (in Italia, AIEL). Quest'ultimo informerà il Responsabile della qualità in merito ai miglioramenti e ai cambiamenti intervenuti nello schema di certificazione. Inoltre, il Responsabile della qualità è tenuto a partecipare ad un corso di formazione esterna entro il primo anno di certificazione e, successivamente, almeno una volta per ciascun periodo di certificazione. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL) di ENplus®.

Il Responsabile della qualità deve garantire un'ordinata documentazione e supervisione dei processi operativi che influenzano la qualità del pellet. La documentazione deve essere mantenuta aggiornata e dovrebbe essere presentata con regolarità al livello manageriale dell'azienda. Il Responsabile della qualità rappresenta anche il referente per i colleghi in caso di anomalie. Le manchevolezze rinvenute devono essere illustrate immediatamente al personale responsabile e devono trovare rimedio. Il responsabile della qualità può delegare singoli compiti di monitoraggio e di gestione della documentazione ad altri dipendenti. In questo caso, il Responsabile della qualità deve istruire il dipendente responsabile dei compiti che gli spettano e monitorare l'attuazione di tali compiti per assicurare che questi siano svolti correttamente. Le aziende più grandi con filiali in diversi Paesi necessitano di almeno un delegato del Responsabile della qualità per Paese/sito.

Il Responsabile della qualità di una *azienda certificata* è tenuto ad organizzare una volta all'anno un corso di formazione sulla qualità per tutto il personale. Tale evento di formazione deve essere opportunamente documentato (data, partecipanti, contenuti).

Gli autisti delle autobotti per *consegne a carico parziale* con contatto con i consumatori finali devono partecipare a un corso di formazione concernenti le corrette modalità di consegna e stoccaggio del pellet. La formazione deve avvenire entro il primo anno di certificazione e, successivamente, almeno una volta per ciascun periodo di certificazione. Le *aziende certificate* possono organizzare workshop interni di formazione. Il contenuto del corso di formazione deve essere approvato dall'*ispettore registrato*.

4.4.2 Infrastrutture e dotazioni tecniche

L'*azienda certificata* deve essere equipaggiata opportunamente con dotazioni tecniche e infrastrutture idonee allo stoccaggio, movimentazione e insacchettamento del pellet di alta qualità. Le infrastrutture devono possedere le seguenti caratteristiche:

- Le aree di scarico, carico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime devono essere protette da possibili fonti di contaminazione quali terra, sassi e pietrisco;

- I depositi delle diverse qualità di pellet devono essere fisicamente separati. Devono essere messe in atto procedure che evitino qualsiasi mescolamento o contaminazione;
- Le aree per il carico del pellet devono essere protette dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, anche in condizioni di forte ventosità;
- Se le autobotti sono dotate di un dispositivo di rivestimento protettivo del pellet, deve essere garantito che il dosaggio massimo di agenti di rivestimento non superi lo 0,2% in peso del pellet caricato;
- Durante la consegna del pellet all'utente finale, il trasferimento del prodotto da un mezzo a un altro non è consentito, a meno che non si operi la rimozione delle particelle fini.

Il *Gestore internazionale* può concedere eccezioni rispetto ai requisiti precedenti. Qualsiasi eccezione dovrà essere approvata formalmente con una conferma scritta da parte del *Gestore internazionale*.

- Se il pellet di legno deve essere consegnato ai consumatori finali a partire dal deposito, l'impianto deve essere dotato di un macchinario per la separazione delle particelle fini tale da garantire la riduzione della percentuale di tali particelle a valori inferiori al 1,0% prima del carico del veicolo nel corso delle operazioni quotidiane. Se è presente una tramoggia, questa dovrà essere sottoposta a pulizia e manutenzione periodica.
- Le autobotti adibite alla *consegna a carico parziale* all'utente finale devono essere equipaggiate con un sistema di insufflaggio a bassa abrasione, con una presa elettrica di messa a terra e un sistema di pesatura a bordo per assicurare che il peso del pellet consegnato venga determinato in modo accurato. I giunti tra i vari elementi del condotto non devono presentare spigoli acuminati nel verso di provenienza del flusso di pellet. Laddove vengano usati veicoli diversi dalle autobotti per le consegne a carico parziale agli utenti finali, possono essere utilizzate esclusivamente dotazioni tecniche che garantiscano una consegna attenta e accurata del pellet e che minimizzino la generazione di particelle fini.
- I veicoli dotati di erogatore a meccanismo rotante non devono essere utilizzati per consegne agli utenti finali, a causa del rischio di generazione di particelle fini. Il *Gestore nazionale* (in Italia, AIEL) può concedere delle eccezioni a tale requisito per un determinato periodo di adeguamento.
- Le autobotti adibite alla consegna di pellet all'utente finale devono possedere un dispositivo che consenta l'estrazione dell'aria insufflata durante lo scarico all'interno del magazzino dell'utente.

4.4.3 Processi operativi principali

I seguenti processi devono essere attuati e la loro realizzazione deve essere opportunamente documentata.

Tabella 5: Processi principali nella distribuzione del pellet e reattivi requisiti di documentazione.

Area	Processi	Documentazione richiesta
Materiali in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> Ricezione delle merci; Controllo dei documenti di consegna. 	<ul style="list-style-type: none"> Documenti di consegna; Ricevute di pesatura.
Infrastrutture e dotazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> Manutenzione periodica; Verifica della pulizia. 	<ul style="list-style-type: none"> Piani manutentivi e di pulizia, inclusa la documentazione che ne attesti l'avvenuta effettuazione.
Insacchettamento (se rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> Taratura, verifica o validazione dei sistemi di pesatura della linea di insacchettamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione di validazione.
Merci in uscita (incluso il caricamento presso il sito produttivo)	<ul style="list-style-type: none"> Controllo della temperatura (≤ 40 °C), con libertà di scelta della metodica; Campionatura di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> Note di consegna, incluse le consegne precedenti nel caso di veicoli impiegati anche per merci diverse dal pellet certificato.
Controllo della qualità	<ul style="list-style-type: none"> Controlli interni, inclusa valutazione dei risultati; Manutenzione, pulizia, taratura, verifica o validazione delle apparecchiature di prova. 	<ul style="list-style-type: none"> Procedure di prova; Risultati delle prove e loro valutazione; Rapporti delle ispezioni visive; procedure di pulizia; Deviazioni e anomalie, incluse le azioni correttive e la gestione dei prodotti non conformi; Gestione di pellet non conforme.

4.4.4 Monitoraggio interno

I *distributori certificati* devono attuare un regolare piano di controllo interno dei parametri di qualità del pellet nei depositi e presso le stazioni di insacchettamento. Le metodiche analitiche possono scostarsi da quanto riportato nella norma ISO 17225-2. Tutti i metodi di prova devono essere verificati e approvati nel corso dell'ispezione *in situ*. I controlli devono essere compiute in linea con quanto previsto da un regolare piano di ispezioni. L'esecuzione e i risultati di tali controlli devono essere documentati.

I requisiti minimi per i depositi consistono in ispezioni con frequenza settimanale che includano:

- Ispezione visiva del pellet stoccato;
- Ispezione del vaglio;

- Campionamento del pellet al punto di carico e determinazione dell'ammontare di particelle fini per monitorare il funzionamento del vaglio.

La frequenza di monitoraggio interno per le linee di insacchettamento è di una volta per ciascun giorno operativo. In aggiunta alle misure sopracitate, le verifiche devono includere i controlli elencati in Tabella 6 seguente.

Tabella 6: Requisiti minimi per il controllo interno dei distributori.

Parametro	Punto di prelievo	Frequenza
Durabilità meccanica Ammontare di particelle fini	Ultimo punto possibile dopo la separazione delle particelle fini e prima dell'insacchettamento	Almeno una volta/giorno

Le prove devono essere condotte in accordo con i metodi approvati dall'ispettore. Laddove esistano ragionevoli dubbi sulla qualità del pellet, l'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) può richiedere una maggior frequenza di campionamento e analisi aggiuntive.

Per i requisiti relativi ai campioni di riferimento, si veda l'apposita sezione 2.7 "Campioni di riferimento" della Parte 2 del presente *Manuale*.

4.4.5 Gestione dei reclami

Ciascuna *azienda certificata* deve attuare un sistema per la gestione dei reclami. I *distributori certificati* devono nominare un dipendente come incaricato della gestione dei reclami - preferibilmente la stessa persona con funzioni di Responsabile della qualità. Al Responsabile della gestione dei reclami spettano la registrazione, gestione, documentazione e monitoraggio dei reclami dei clienti, incluse le azioni correttive e preventive, se necessarie. I reclami devono essere gestiti dall'*azienda certificata*. Esperti esterni, quali sono gli ispettori, dovrebbero essere coinvolti solo laddove le dispute non possano essere risolte autonomamente.

Nel caso in cui un *distributore certificato* ingaggi un terzista, il distributore è responsabile della gestione dei reclami inerenti le attività svolte dal terzista.

I reclami che riguardano la quantità di particelle fini presente nei depositi dei clienti in seguito alla consegna di **pellet sfuso** sono subordinati alle seguenti condizioni:

- La quantità di particelle fini (<3,15 mm) nel deposito eccede la soglia di 4 w-%;
- La quantità residua di pellet prima dell'ultima consegna era <10% rispetto alla capacità di deposito;
- È stato consumato meno del 20% di quanto effettivamente consegnato;
- **Requisito adattato al contesto italiano:** il deposito è conforme a quanto previsto dalle "Linee guida per la corretta progettazione, installazione e gestione dei depositi di stoccaggio del pellet connessi ai generatori di calore ai fini della certificazione ENplus®" emanate da AIEL.

Il *Gestore internazionale* può concedere eccezioni rispetto ai requisiti precedenti. Qualsiasi eccezione dovrà essere approvata formalmente con una conferma scritta da parte del *Gestore internazionale*.

- Laddove il pellet sia insufflato da un'autobotte al deposito del consumatore finale, la distanza di pompaggio non deve essere superiore ai 30 metri, incluse eventuali condutture interne.
- Il deposito dell'utente finale deve essere pulito con periodicità.

L'analisi di un campione relativa all'accettazione di un reclamo deve essere effettuata da un *Organismo di prova* registrato. I campioni devono essere prelevati dalle Parti coinvolte oppure, laddove non sia stato diversamente concordato, da una persona qualificata per il campionamento. Il campione deve essere rappresentativo del relativo carico di pellet (alle condizioni espresse in precedenza). Laddove possibile, la metodologia di campionamento deve basarsi sulla standardizzazione prevista dalla norma EN 14778.

Laddove il reclamo riguardi la qualità di **pellet in sacchi**, è necessario condurre l'analisi su una confezione sigillata del medesimo lotto.

4.4.6 Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a pieno carico

Ogni *consegna a pieno carico* di pellet sfuso a distributori o a consumatori finali deve essere documentata mediante un rapporto di consegna che contenga le seguenti informazioni:

- Marchio di certificazione e ID ENplus®;
- Classe di qualità ENplus®;
- Quantitativo di pellet consegnato (in kg o tonnellate);
- Diametro del pellet;
- Data di carico;
- Targa del mezzo di trasporto;
- Dettagli del carico precedente, se diverso da pellet certificato.

Per consegne ad altre *aziende certificate*, è raccomandata l'inclusione di informazioni sulla quantità di particelle fini se la loro quantità supera il 1%.

4.4.7 Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a carico parziale

Ogni *consegna a pieno carico* di pellet sfuso a distributori o a consumatori finali deve essere documentata mediante un rapporto di consegna che contenga le seguenti informazioni:

- Marchio di certificazione e ID ENplus®;
- Classe di qualità ENplus®;
- Quantitativo di pellet consegnato (in kg o tonnellate);
- Diametro del pellet;
- Data di carico;
- Targa del mezzo di trasporto;
- Stato della stanza di deposito con indicazioni delle anomalie evidenti, es. tappetini mancanti, angoli del condotto sfavorevoli e ventilazione assente. Laddove il conducente

non sia in grado di verificare lo stato della stanza di deposito, questo fatto deve essere annotato nel rapporto di consegna;

- Ammontare di pellet residuo. Laddove il conducente non sia in grado di verificare l'ammontare di pellet residuo, questo fatto deve essere annotato nel rapporto di consegna;
- Condizioni di consegna, es. lunghezza del condotto, pressione di insufflaggio, tempo di insufflaggio;
- Stato della caldaia (accesa/spenta);
- Anomalie nel corso della consegna;
- La nota "I locali di deposito devono essere ventilati";
- La nota: "Conservare in un luogo asciutto".
- La nota: "Utilizzare unicamente in sistemi di combustione idonei e certificati, seguendo le istruzioni del costruttore e quanto previsto dalla normativa nazionale".
- Dettagli del carico precedente, se diverso da pellet certificato.

Per consegne ad altre *aziende certificate*, è raccomandata l'inclusione di informazioni sulla quantità di particelle fini se la loro quantità supera il 1%.

Il cliente (o un suo delegato) è tenuto a firmare la documentazione di consegna per accettazione. Il rapporto relativo alla consegna può essere integrato dalla rispettiva nota di consegna. Il *distributore certificato* deve fornire al cliente una copia del rapporto di consegna.

4.4.8 Obblighi di notifica

I *distributori certificati* sono tenuti a notificare i cambiamenti e le anomalie rilevanti all'*Organismo di certificazione* (in Italia, ENAMA) e al *Gestore competente* (in Italia, AIEL).

I cambiamenti e le anomalie che riguardano i seguenti aspetti devono essere notificati all'*Organismo di certificazione* (in Italia, ENAMA) e al *Gestore competente* (in Italia, AIEL):

- Schede dati annuali aggiornate dei depositi e dei veicoli per le consegne a carico parziale a consumatori finali;
- Laddove nuovi veicoli siano resi operativi per *consegne a carico parziale*, una scheda dati dedicata deve essere fornita in anticipo. Questo requisito si applica anche ai soli terzisti che lavorano per una *azienda certificata*;
- Nuove linee di insacchettamento. Queste devono essere ispezionate da un ispettore registrato prima che divengano operative;
- Aggiornamento sui terzisti che si occupano dell'insacchettamento e di *consegne a carico parziale* a consumatori finali che lavorino esclusivamente per una *azienda certificata*. Le aziende che effettuano l'insacchettamento saranno ispezionate *in situ* prima che inizino a lavorare per l'*azienda certificata*;
- Informazioni annuali aggiornate circa i *terzisti certificati* che si occupano delle *consegne a carico parziale* a consumatori finali e/o dell'insacchettamento che non stanno lavorando in via esclusiva per l'*azienda certificata*;
- Modifiche sostanziali nel controllo della qualità, es. nuovi metodi di prova;

- Nomina di un nuovo Responsabile della qualità.

Le seguenti modifiche e circostanze devono essere notificate al *Gestore competente* (in Italia, AIEL):

- Quantità annuali commerciate;
- Cambiamenti nella proprietà o dello stato giuridico dell'azienda;
- Acquisizione/chiusura di eventuali *società affiliate*;
- Modifiche nella grafica dei sacchi;
- Elenco dei contratti di sub-licenza.

Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) può richiedere informazioni aggiuntive, in caso di:

- Pubblicazioni dedicate allo schema di certificazione ENplus®;
- Problemi legati alla qualità, imputabili all'*azienda certificata* o anche al settore del pellet in generale;
- Reclami.

5 CERTIFICAZIONE DEI TERZISTI

5.1 Campo di applicazione e limiti della certificazione per i terzisti

Il fatto che un terzista sia presente negli elenchi ufficiali del sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e del sito web nazionale [www.enplus-pellets.it] comprova che i processi operativi, i servizi e il sistema di gestione della qualità dell'azienda sono conformi ai requisiti dello schema di certificazione e che ha stipulato un contratto di licenza con il *Concessionario della licenza competente* (in Italia, AIEL).

Un *terzista certificato* può offrire servizi connessi al trasporto, stoccaggio, consegna e insacchettamento di pellet sfuso. Le infrastrutture, le dotazioni tecniche, le procedure operative, il controllo della qualità, le qualifiche del personale, la gestione dei reclami e la documentazione devono essere verificate mediante ispezioni *in situ* e da remoto da parte di un *ispettore registrato* nominato da un *Organismo di certificazione* registrato.

I terzisti che offrono i seguenti servizi a più di una azienda nell'ambito dello schema ENplus® devono obbligatoriamente essere certificati:

- Insacchettamento del pellet;
- *Consegne a carico parziale* di pellet sfuso a consumatori finali.

Le aziende che offrono i servizi sopracitati solo ad una *azienda certificata* saranno controllati nell'ambito della certificazione dell'azienda che esternalizza in conto-terzi.

Le aziende che offrono i seguenti servizi possono richiedere la certificazione su base volontaria:

- Trasporto di pellet sfuso ad *aziende certificate*;
- *Consegne a carico parziale* di pellet sfuso a consumatori finali se attualmente lavorano per una sola *azienda certificata*;
- *Consegne a pieno carico* di pellet sfuso a consumatori finali;
- Insacchettamento (per le aziende che attualmente lavorano per una sola *azienda certificata*);
- Stoccaggio del pellet.

I *produttori certificati* e i *distributori certificati* non necessitano di una ulteriore certificazione come terzisti qualora offrano specifici servizi ad altre aziende ma, a loro discrezione, possono comunque farne richiesta al fine d'essere inseriti negli elenchi dei siti web ENplus® anche in qualità di *Terzisti certificati*.

I produttori di pellet devono certificarsi seguendo l'iter canonico: non è possibile una sola certificazione come terzisti per la produzione di pellet.

I terzisti non certificati devono essere dichiarati dall'*azienda certificata* contraente al *Gestore competente* (in Italia, AIEL), così come all'*Organismo di ispezione* (laddove l'azienda contraente sia un *produttore certificato*) o all'*Organismo di certificazione competente* (laddove l'azienda che esternalizza sia un distributore certificato). Le infrastrutture e la documentazione delle

aziende che operano come terzisti saranno controllate come parte dei controlli esterni delle *aziende certificate*. La necessità di certificarsi in base alle attività svolte per aziende che operano in conto-terzi è riportata nella Figura seguente.

Il contraente certificato di un terzista è responsabile per la qualità del pellet.




Figura 5: Panoramica delle diverse tipologie di certificazione in base alle attività svolte dal terzista.

5.2 Procedura di certificazione per i terzisti

I terzisti devono avanzare la richiesta di certificazione nel Paese in cui è situata l'azienda. Se l'azienda richiedente possiede *società affiliate* in Paesi diversi oppure se è in dubbio su quale Gestore ENplus® sia responsabile della gestione propria richiesta, essa dovrebbe contattare il *Gestore internazionale* (EPC) di ENplus®.

In Italia, i terzisti devono inoltrare la richiesta di certificazione ENplus® ad AIEL in qualità di *Gestore competente* e, contestualmente, a ENAMA in qualità di *Organismo nazionale di certificazione*.

La procedura per la richiesta di certificazione è la seguente:

1. Il primo passo di una richiesta di certificazione consiste in una opportuna informazione. Per prima cosa, il richiedente dovrebbe visitare il sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu] e verificare se nel Paese in cui è localizzata la sede centrale è presente un *Gestore nazionale*. In Italia tale ruolo è ricoperto da AIEL. Sul sito web italiano di ENplus® [www.enplus-pellets.it] il richiedente può visionare il *Manuale di certificazione* tradotto in italiano, unitamente al “Modulo di Domanda di certificazione”.

Se il Paese in cui è localizzata la sede centrale non dispone di un *Gestore nazionale*, il richiedente dovrebbe scaricare e leggere le sezioni rilevanti del *Manuale*, unitamente al “Modulo di richiesta di certificazione per i terzisti” dal sito web internazionale di ENplus® [www.enplus-pellets.eu].

Se il Paese in cui è localizzata la sede centrale dispone di un *Gestore nazionale*, il richiedente dovrebbe seguire il link al sito web del *Gestore nazionale* e scaricare e

leggere le versioni nazionali dei documenti di richiesta della certificazione e le relative tariffe di certificazione.

2. Il terzista richiedente deve quindi selezionare e stipulare un contratto con un *Organismo di certificazione*⁴ registrato a fini di ispezione e certificazione (la durata del contratto dovrebbe corrispondere al periodo di certificazione). Quando la richiesta di certificazione è avanzata al *Gestore nazionale* (in Italia, AIEL), l'*Organismo di certificazione* deve corrispondere all'*Organismo nazionale di certificazione*. In Italia il ruolo di *Organismo nazionale di certificazione* è svolto da ENAMA.

Nel caso in cui il terzista gestisca un impianto di insacchettamento, esso può anche selezionare un *Organismo di prova* registrato per l'analisi dei campioni di pellet oppure, in alternativa, richiedere l'inclusione dei servizi di laboratorio all'interno del contratto di ispezione.

3. Il terzista deve inviare la propria domanda di certificazione, corredata dalla lista delle *società affiliate*, che includa le informazioni inerenti i veicoli utilizzati per *consegne a carico parziale* e i depositi (se rilevanti), utilizzando i riferimenti indicati nel modulo di domanda.
4. Un *ispettore registrato* nominato dall'*Organismo di certificazione* condurrà una verifica ispettiva iniziale (che includerà tutti i siti di stoccaggio gestiti dall'azienda e/o da terzisti a loro volta ingaggiati dall'azienda richiedente). L'*Organismo di certificazione* può ingaggiare un *Organismo di ispezione* registrato per condurre la verifica ispettiva. Una copia del *rapporto di conformità* sarà consegnata al personale dell'*Organismo di certificazione* responsabile per la valutazione della conformità. Detto personale valuterà il *rapporto ispettivo*.

Quando l'azienda richiedente risulterà conforme ai requisiti ENplus®, l'*Organismo di certificazione* rilascerà il *rapporto di conformità* e invierà tale documento all'azienda richiedente e al *Gestore competente*. Questo processo dovrebbe compiersi entro due mesi dalla data di ispezione. Nel caso in cui l'azienda richiedente necessitasse di più tempo per fornire le informazioni mancanti, la scadenza potrà essere estesa.

5. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) a questo punto invia una fattura con le tariffe di registrazione del terzista. Una volta che il richiedente abbia pagato i costi di licenza, il *Gestore nazionale della licenza* (in Italia, AIEL) invia il *marchio ENplus® per la fornitura di servizi*, incluso il *codice di registrazione* assegnato. L'*Organismo di certificazione* provvede all'invio del certificato all'azienda. Il *terzista certificato* e il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) stipulano un contratto - in alcuni Paesi questo contratto può fare parte della domanda di certificazione. Il nome dell'*azienda certificata*, nonché il codice *ID ENplus®*, saranno infine pubblicati sul sito web internazionale [www.enplus-pellets.eu] e sul sito nazionale [www.enplus-pellets.it] di ENplus®.

Se l'azienda richiedente compie l'insacchettando del pellet, il contraente certificato è responsabile dell'approvazione delle grafiche dei sacchi da parte del *Gestore competente* (in Italia, AIEL).

4 Per ragioni storiche la certificazione ENplus® in Germania è organizzata come certificazione di gruppo. Il *Concessionario nazionale della licenza* coordina l'intero processo di certificazione.

L'azienda richiedente è libera di ritirare la propria domanda in qualsiasi momento. Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) respingerà la domanda di certificazione se non riceverà una valutazione di conformità con esito positivo entro 2 mesi dall'ispezione iniziale e potrà respingere la domanda di certificazione se l'azienda richiedente non avrà pagato la tariffa di licenza decorso il termine dovuto dall'emissione della fattura.

5.3 Controlli esterni dei terzisti

All'inizio di ciascun periodo di certificazione (3 anni) deve essere condotta una verifica ispettiva *in situ* e questa deve includere l'ispezione di tutti i siti di stoccaggio per consegna al consumatore finale e del vaglio utilizzato per il caricamento del veicolo impiegato per tale consegna. Le ispezioni per il rinnovo del certificato devono essere condotte prima che la certificazione scada ma non prima di 6 mesi dalla sua data di scadenza.

Negli anni che intercorrono tra le due ispezioni *in situ*, saranno condotte ispezioni da remoto. Poiché l'insacchettamento è considerato come un'attività fisica ad alto rischio per la qualità del prodotto, i terzisti che gestiscono una stazione di insacchettamento necessiteranno di una ispezione *in situ* su base annuale. Tutte le ispezioni devono essere condotte da un *ispettore registrato* nominato dall'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA). L'*Organismo di certificazione* può incaricare un ispettore di un *Organismo di ispezione* registrato. L'*Organismo di certificazione* deve proporre una data idonea per la verifica ispettiva e questa deve essere comunicata all'azienda con almeno due settimane di preavviso.

La Tabella 7 seguente offre una panoramica della frequenza e della tipologia delle visite previste per i terzisti. Laddove un terzista appartenga a più di una tra le categorie descritte, si applica la condizione più restrittiva. I terzisti che offrono servizi di trasporto verso *aziende certificate* (non a consumatori finali) e/o servizi di stoccaggio dovranno solo sottoporsi ad una ispezione quando si certificano su base volontaria.

Tabella 7: Diverse tipologie di visite ispettive dei distributori, in relazione alle attività da essi svolte.

Attività svolta dal distributore	Tipologia e frequenza delle visite ispettive
Insacchettamento del pellet	Verifica ispettiva annuale <i>in situ</i>
Trasporto del pellet sfuso a una <i>azienda certificata</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica ispettiva <i>in situ</i> iniziale durante il processo di certificazione e di rinnovo della certificazione (ogni 3 anni); • Verifica ispettiva da remoto al secondo e terzo anno di ciascun periodo di certificazione.
Trasporto del pellet sfuso a un consumatore finale	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica ispettiva <i>in situ</i> iniziale durante il processo di certificazione e di rinnovo della certificazione (ogni 3 anni); • Verifica ispettiva da remoto al secondo e terzo anno di ciascun periodo di certificazione.
Stoccaggio di pellet sfuso	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica ispettiva <i>in situ</i> iniziale durante il processo di certificazione e di rinnovo della certificazione (ogni 3 anni); • Verifica ispettiva da remoto al secondo e terzo anno di ciascun periodo di certificazione.

L'*Organismo di certificazione* può incaricare un ispettore di un *Organismo di ispezione* registrato. L'*Organismo di certificazione* deve proporre una data idonea per la verifica ispettiva e questa deve essere comunicata all'azienda con almeno due settimane di preavviso. L'*azienda certificata* deve garantire all'ispettore l'accesso a tutti i siti e alle aree connesse alle attività di commercio del pellet, a tutta la documentazione pertinente e al personale.

Durante la verifica ispettiva, l'azienda dovrà garantire all'ispettore di:

- Poter esaminare le infrastrutture e le dotazioni tecniche quali depositi, veicoli, vagli, linee di insacchettamento, strumentazione di prova, inclusa inoltre una selezione casuale dei siti di stoccaggio, eventualmente anche condotti da terzisti (numero di siti di stoccaggio controllati = \sqrt{n} ; dove n corrisponde al numero complessivo di siti di stoccaggio);
- Controllare il sistema di gestione della qualità, incluse le procedure operative, la documentazione, la politica per il mantenimento della qualità e la qualifica del personale;
- Controllare la modalità di gestione dei reclami e la documentazione di consegna;
- Valutare i metodi di controllo interno e della qualità;
- Verificare le registrazioni della formazione effettuata dai Responsabili della qualità e dagli autisti dei veicoli utilizzati per *consegne a carico parziale* (laddove rilevante);
- Verificare la documentazione circa le informazioni aggiornate sui veicoli di trasporto utilizzati per *consegne a carico parziale* e sui depositi dei consumatori finali, se rilevante per l'azienda;
- Verificare l'adempimento degli obblighi di rendicontazione al *Gestore competente* (in Italia, AIEL);
- Verificare che siano state usate soltanto le grafiche approvate nel caso in cui l'azienda gestisca una linea di insacchettamento;
- Prelevare un sacco di pellet, laddove l'azienda gestisca una linea di insacchettamento. Il campione verrà analizzato per determinare il contenuto di umidità, la durabilità meccanica, massa volumica e il quantitativo di particelle fini.

Le linee di insacchettamento che sono rese operative dopo la verifica ispettiva iniziale devono essere ispezionate da un *ispettore registrato* prima della messa in vendita del prodotto e, successivamente, ogni anno.

I *terzisti certificati* sprovvisti di una linea di insacchettamento devono sottoporsi nel corso degli anni ad una ispezione da remoto, senza ispezione fisica *in situ*. Queste ispezioni a distanza devono essere condotte da un *ispettore registrato*. L'*azienda certificata* dovrà fornire la documentazione relativa a strutture e dotazioni tecniche (sotto forma di schede di dati aggiornati), eventi di formazione interna, controllo interno della qualità e reclami. L'ispettore chiederà all'*azienda certificata* di fornire altresì informazioni sulle transazioni commerciali (ricevimento e spedizione delle merci) per determinati giorni dell'anno precedente, prima dell'ispezione a distanza. L'ispettore controllerà i documenti e potrà chiedere all'*azienda certificata* di inviargli informazioni più dettagliate.

Inoltre, possono essere condotte visite ispettive straordinarie su domanda del *Gestore competente* (in Italia, AIEL), ad esempio qualora pervenga un reclamo significativo. Nel caso in

cui sia riscontrata una non conformità di tipo A, i costi di tali verifiche e le relative analisi del pellet sono posti a carico dell'*azienda certificata* e all'*azienda certificata* potranno essere sospesi il certificato e la licenza di uso del marchio. Laddove l'ispezione straordinaria risulti ingiustificata, i costi di tali verifiche sono posti in capo al *Gestore competente*. L'*azienda certificata*, ad ogni modo, può presentare ricorso contro l'esito della verifica (cfr. Parte 2, sezione "Modalità di ricorso").

L'ispettore valuterà e classificherà tutti i rinvenimenti e le non conformità riscontrate rispetto ai requisiti del *Manuale* e alle modifiche apportate al *Manuale* stesso. La classificazione delle non conformità si basa su una scala di rischio rispetto alla qualità del prodotto:

Non conformità di tipo A: riguardano le difformità rispetto alle proprietà del combustibile e insufficienti controlli di monitoraggio interno. L'azienda certificata/richiedente deve identificare la/le causa/e scatenante/i le non conformità di tipo A e correggerla/e. L'ispettore deve decidere se sia necessaria una nuova verifica ispettiva o se la verifica della correzione della/e non conformità possa essere valutata diversamente (es. tramite prove fotografiche/video). Il *rapporto ispettivo* viene inoltrato a all'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) dopo che l'azienda sia riuscita a fornire una prova soddisfacente dell'avvenuta correzione delle non conformità, oppure dopo che l'azienda non abbia rispettato la scadenza prestabilita per la trasmissione di prove soddisfacenti dell'avvenuta correzione delle non conformità.

Non conformità di tipo B: rappresentano il rischio che il prodotto possa non soddisfare i requisiti in modo consistente (e se non vengono affrontate, potrebbero condurre a non conformità di tipo A) o che l'origine dei problemi relativi alla qualità possa non essere rinvenuta. Le non conformità di tipo B sono riportate nel *rapporto ispettivo* che viene inoltrato all'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA). L'azienda richiedente/certificata deve correggere le non conformità di tipo B. È responsabilità dell'*Organismo di certificazione* stabilire una scadenza per la loro correzione; l'azienda richiedente/certificata deve inviare una prova soddisfacente dell'avvenuta correzione delle non conformità all'*Organismo di certificazione*. Le non conformità di tipo B devono essere necessariamente risolte prima che il *rapporto di conformità* sia rilasciato.

Non conformità di tipo C: si tratta di incongruenze minori che non rappresentano un rischio di inadeguatezza del prodotto rispetto ai requisiti. Le non conformità di tipo C devono essere elencate nel *rapporto di conformità* e devono essere corrette al più tardi entro l'ispezione successiva. Il *Gestore competente* è responsabile per il loro controllo ed evoluzione nel tempo e per l'istituzione di scadenze connesse all'uso del *marchio di certificazione*, documenti di consegna, grafiche dei sacchi o obblighi di rendicontazione.

Se l'azienda richiedente/certificata non dovesse essere in grado di dare prova della correzione delle non conformità di tipo A e/o di tipo B entro la scadenza prefissata, l'*Organismo di certificazione* sospenderà il certificato e stabilirà una nuova scadenza per la correzione delle non conformità. Se l'azienda richiedente/certificata non dovesse essere nuovamente in grado di attuare la correzione delle non conformità di tipo A e/o di tipo B entro la nuova scadenza, il suo certificato sarà revocato.

Il *rapporto ispettivo* e il rapporto di laboratorio (se rilevante) devono essere inviati, entro un mese dalla verifica ispettiva, sia al cliente sia all'*Organismo di certificazione*. Nel caso in cui l'azienda richiedente/certificata necessitasse di più tempo per fornire le informazioni mancanti, la scadenza potrà essere estesa, previo consultazione con l'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA).

L'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) deve inviare il *rapporto di conformità* al *Gestore competente* (in Italia, AIEL) entro due mesi dalla data di ispezione. Il termine può essere posticipato qualora il richiedente/*azienda certificata* necessiti di più tempo per fornire le informazioni mancanti.

Il *rapporto di conformità* contiene le informazioni sulle non conformità - osservazioni (le non conformità di tipo A e B devono essere corrette prima dell'emissione del *rapporto di conformità*).

5.4 Requisiti per i terzisti certificati

I requisiti che seguono si applicano sia ai *terzisti certificati*, sia alle aziende che richiedono la certificazione ENplus®. I requisiti relativi al *pellet in sacchi* e ai *big bag* sono definiti nelle relative sezioni 2.5 e 2.6 della Parte 2 del presente *Manuale*.

5.4.1 Gestione della qualità

Il sistema di gestione della qualità deve includere la realizzazione di un manuale ad uso interno che riporti le procedure operative, le registrazioni della formazione del personale (interno ed esterno) e le procedure per la gestione delle dichiarazioni e dei reclami.

Responsabile della qualità. Il livello manageriale dell'*azienda certificata* deve nominare un Responsabile della qualità che conosca l'effetto dei diversi processi operativi sulla qualità del pellet manipolato. Il Responsabile della qualità deve avere il mandato di attuare misure idonee a soddisfare i requisiti previsti per il controllo della qualità e per la gestione della documentazione interna e costituisce il referente ai fini della certificazione per l'*Organismo di ispezione* e l'*Organismo di certificazione* coinvolti e per il *Gestore competente* (in Italia, AIEL). Quest'ultimo informerà il Responsabile della qualità in merito ai miglioramenti e ai cambiamenti intervenuti nello schema di certificazione. Inoltre, il Responsabile della qualità è tenuto a partecipare ad un corso di formazione esterna entro il primo anno di certificazione e, successivamente, almeno una volta per ciascun periodo di certificazione. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dal *Gestore competente* (in Italia, AIEL) di ENplus®.

Il Responsabile della qualità deve garantire un'ordinata documentazione e supervisione dei processi operativi che influenzano la qualità del pellet. La documentazione deve essere mantenuta aggiornata e dovrebbe essere presentata con regolarità al livello manageriale dell'azienda. Il Responsabile della qualità rappresenta anche il referente per i colleghi in caso di anomalie. Le manchevolezze rinvenute devono essere illustrate immediatamente al personale responsabile e devono trovare rimedio. Il responsabile della qualità può delegare singoli compiti di monitoraggio e di gestione della documentazione ad altri dipendenti. In questo caso, il Responsabile della qualità deve istruire il dipendente responsabile dei compiti che gli spettano e monitorare l'attuazione di tali compiti per assicurare che questi siano svolti

correttamente. Le aziende più grandi con filiali in diversi Paesi necessitano di almeno un delegato del Responsabile della qualità per Paese/sito.

Il Responsabile della qualità di una azienda *certificata* è tenuto ad organizzare una volta all'anno un corso di formazione sulla qualità per tutto il personale. Tale evento di formazione deve essere opportunamente documentato (data, partecipanti, contenuti).

Gli autisti delle autobotti per *consegne a carico parziale* con contatto con i consumatori finali devono partecipare a un corso di formazione concernenti le corrette modalità di consegna e stoccaggio del pellet. La formazione deve avvenire entro il primo anno di certificazione e, successivamente, almeno una volta per ciascun periodo di certificazione. Le *aziende certificate* possono organizzare workshop interni di formazione. Il contenuto del corso di formazione deve essere approvato dall'*ispettore registrato*.

5.4.2 Infrastrutture e dotazioni tecniche

L'*azienda certificata* deve essere equipaggiata opportunamente con dotazioni tecniche e infrastrutture idonee allo stoccaggio, movimentazione e insacchettamento del pellet di alta qualità. Le infrastrutture devono possedere le seguenti caratteristiche (se rilevanti per l'azienda in questione):

- Le aree di scarico, carico, movimentazione e stoccaggio delle materie prime devono essere protette da possibili fonti di contaminazione quali terra, sassi e pietrisco;
- I depositi delle diverse qualità di pellet devono essere fisicamente separati. Devono essere messe in atto procedure che evitino qualsiasi mescolamento o contaminazione;
- Le aree per il carico del pellet devono essere protette dagli agenti atmosferici quali pioggia e neve, anche in condizioni di forte ventosità;
- Se le autobotti sono dotate di un dispositivo di rivestimento protettivo del pellet, deve essere garantito che il dosaggio massimo di agenti di rivestimento non superi lo 0,2% in peso del pellet caricato;
- Durante la consegna del pellet all'utente finale, il trasferimento del prodotto da un mezzo a un altro non è consentito, a meno che non si operi la rimozione delle particelle fini.

Il *Gestore internazionale* può concedere eccezioni rispetto ai requisiti precedenti. Qualsiasi eccezione dovrà essere approvata formalmente con una conferma scritta da parte del *Gestore internazionale*.

- Se il pellet di legno deve essere consegnato ai consumatori finali a partire dal deposito, l'impianto deve essere dotato di un macchinario per la separazione delle particelle fini tale da garantire la riduzione della percentuale di tali particelle a valori inferiori al 1,0% prima del carico del veicolo nel corso delle operazioni quotidiane. Se è presente una tramoggia, questa dovrà essere sottoposta a pulizia e manutenzione periodica.
- Le autobotti adibite alla *consegna a carico parziale* all'utente finale devono essere equipaggiate con un sistema di insuflaggio a bassa abrasione, con una presa elettrica di messa a terra e un sistema di pesatura a bordo per assicurare che il peso del pellet consegnato venga determinato in modo accurato. I giunti tra i vari elementi del condotto

non devono presentare spigoli acuminati nel verso di provenienza del flusso di pellet. Laddove vengano usati veicoli diversi dalle autobotti per le consegne a carico parziale agli utenti finali, possono essere utilizzate esclusivamente dotazioni tecniche che garantiscano una consegna attenta e accurata del pellet e che minimizzino la generazione di particelle fini.

- I veicoli dotati di erogatore a meccanismo rotante non devono essere utilizzati per consegne agli utenti finali, a causa del rischio di generazione di particelle fini. Il *Gestore nazionale* (in Italia, AIEL) può concedere delle eccezioni a tale requisito per un determinato periodo di adeguamento.
- Le autobotti adibite alla consegna di pellet all'utente finale devono possedere un dispositivo che consenta l'estrazione dell'aria insufflata durante lo scarico all'interno del magazzino dell'utente.

5.4.3 Processi operativi principali

I seguenti processi devono essere attuati e la loro realizzazione deve essere opportunamente documentata.

Tabella 8: Processi principali nella distribuzione del pellet e reattivi requisiti di documentazione.

Area	Processi	Documentazione richiesta
Materiali in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> • Ricezione delle merci; • Controllo dei documenti di consegna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti di consegna; • Ricevute di pesatura.
Infrastrutture e dotazioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione periodica; • Verifica della pulizia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Piani manutentivi e di pulizia, inclusa la documentazione che ne attesti l'avvenuta effettuazione.
Insacchettamento (se rilevante)	<ul style="list-style-type: none"> • Taratura, verifica o validazione dei sistemi di pesatura della linea di insacchettamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione di validazione.
Merci in uscita (incluso il caricamento presso il sito produttivo)	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo della temperatura (≤ 40 °C), con libertà di scelta della metodica; • Campionatura di riferimento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Note di consegna, incluse le consegne precedenti nel caso di veicoli impiegati anche per merci diverse dal pellet certificato.
Controllo della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli interni, inclusa valutazione dei risultati; • Manutenzione, pulizia, taratura, verifica o validazione delle apparecchiature di prova. 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure di prova; • Risultati delle prove e loro valutazione; • Rapporti delle ispezioni visive; procedure di pulizia; • Deviazioni e anomalie, incluse le azioni correttive e la gestione dei prodotti non conformi; • Gestione di pellet non conforme.

5.4.4 Monitoraggio interno

I *terzisti certificati* devono attuare un regolare piano di controllo interno dei parametri di qualità del pellet nei depositi e presso le stazioni di insacchettamento. Le metodiche analitiche possono scostarsi da quanto riportato nella norma ISO 17225-2. Tutti i metodi di prova devono essere verificati e approvati nel corso dell'ispezione *in situ*. I controlli devono essere compiute in linea con quanto previsto da un regolare piano di ispezioni. L'esecuzione e i risultati di tali controlli devono essere documentati.

I requisiti minimi per i depositi consistono in ispezioni con frequenza settimanale che includano:

- Ispezione visiva del pellet stoccato;
- Ispezione del vaglio;
- campionamento del pellet al punto di carico e determinazione dell'ammontare di particelle fini per monitorare il funzionamento del vaglio.

La frequenza di monitoraggio interno per le linee di insacchettamento è di una volta per ciascun giorno operativo. In aggiunta alle misure sopracitate, le verifiche devono includere i controlli elencati in Tabella 9 seguente.

Tabella 9: *Requisiti minimi per il controllo interno dei distributori.*

Parametro	Punto di prelievo	Frequenza
Durabilità meccanica Ammontare di particelle fini	Ultimo punto possibile dopo la separazione delle particelle fini e prima dell'insacchettamento	Almeno una volta/giorno

Le prove devono essere condotte in accordo con i metodi approvati dall'ispettore. Laddove esistano ragionevoli dubbi sulla qualità del pellet, l'*Organismo di certificazione competente* (in Italia, ENAMA) può richiedere una maggior frequenza di campionamento e analisi aggiuntive.

Per i requisiti relativi ai campioni di riferimento, si veda l'apposita sezione 2.7 "Campioni di riferimento" della Parte 2 del presente *Manuale*.

5.4.5 Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a pieno carico

Ogni *consegna a pieno carico* di pellet sfuso a distributori deve essere documentata mediante un rapporto di consegna che contenga le seguenti informazioni:

- Marchio di certificazione e ID ENplus® dell'azienda certificata che ingaggia il terzista certificato;
- Classe di qualità ENplus®;
- Quantitativo di pellet consegnato (in kg o tonnellate);
- Diametro del pellet;
- Data di carico;
- Targa del mezzo di trasporto;
- Dettagli del carico precedente, se diverso da pellet certificato.

Per consegne ad altre *aziende certificate*, è raccomandata l'inclusione di informazioni sulla quantità di particelle fini se la loro quantità supera il 1%.

5.4.6 Documenti di consegna per il pellet sfuso - consegna a carico parziale

Ogni *consegna a pieno carico* di pellet sfuso a consumatori finali deve essere documentata mediante un rapporto di consegna che contenga le seguenti informazioni:

- Marchio di certificazione e ID ENplus® dell'azienda certificata che ingaggia il terzista certificato;
- Classe di qualità ENplus®;
- Quantitativo di pellet consegnato (in kg o tonnellate);
- Diametro del pellet;
- Data di carico;
- Targa del mezzo di trasporto;
- Stato della stanza di deposito con indicazioni delle anomalie evidenti, es. tappetini mancanti, angoli del condotto sfavorevoli e ventilazione assente (solo per *consegne a carico parziale*). Laddove il conducente non sia in grado di verificare lo stato della stanza di deposito, questo fatto deve essere annotato nel rapporto di consegna;
- Ammontare di pellet residuo. Laddove il conducente non sia in grado di verificare l'ammontare di pellet residuo, questo fatto deve essere annotato nel rapporto di consegna;
- Condizioni di consegna, es. lunghezza del condotto, pressione di insufflaggio, tempo di insufflaggio;
- Stato della caldaia (accesa/spenta);
- Anomalie nel corso della consegna;
- La nota "I locali di deposito devono essere ventilati";
- La nota: "Conservare in un luogo asciutto".
- La nota: "Utilizzare unicamente in sistemi di combustione idonei e certificati, seguendo le istruzioni del costruttore e quanto previsto dalla normativa nazionale".
- Dettagli del carico precedente, se diverso da pellet certificato.

Il cliente (o un suo delegato) è tenuto a firmare la documentazione di consegna per accettazione. Il rapporto relativo alla consegna può essere integrato dalla rispettiva nota di consegna. Il *distributore certificato* deve fornire al cliente una copia del rapporto di consegna.

5.4.7 Obblighi di notifica

I *terzisti certificati* sono tenuti a notificare i cambiamenti e le anomalie rilevanti all'*Organismo di certificazione* (in Italia, ENAMA) e al *Gestore competente* (in Italia, AIEL).

I cambiamenti e le anomalie che riguardano i seguenti aspetti devono essere notificati all'*Organismo di certificazione* (in Italia, ENAMA) e al *Gestore competente* (in Italia, AIEL):

- Schede dati annuali aggiornate dei depositi e dei veicoli per le consegne a carico parziale a consumatori finali;
- Laddove nuovi veicoli per le consegne a carico parziale siano resi operativi, una scheda dati dedicata deve essere fornita in anticipo;
- Nuove linee di insacchettamento. Queste devono essere ispezionate da un ispettore registrato prima che divengano operative;
- Modifiche sostanziali nel controllo della qualità, es. nuovi metodi di prova;
- Nomina di un nuovo Responsabile della qualità.

Le seguenti modifiche e circostanze devono essere notificate al *Gestore competente* (in Italia, AIEL):

- Cambiamenti nella proprietà o dello stato giuridico dell'azienda;
- Acquisizione/chiusura di eventuali *società affiliate*.

Il *Gestore competente* (in Italia, AIEL) può richiedere informazioni aggiuntive, in caso di:

- Pubblicazioni dedicate allo schema di certificazione ENplus®;
- Problemi legati alla qualità, imputabili all'*azienda certificata* o anche al settore del pellet in generale;
- Reclami.

6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti elencati di seguito sono citati nel presente *Manuale* e sono validi nella loro versione correntemente reperibile sul sito web internazionale [www.enplus-pellets.eu] e sul sito web nazionale [www.enplus-pellets.it] di ENplus®:

- Linee guida per lo stoccaggio;
- Linee guida per i controlli interni;
- Strumento di calcolo per le emissioni dei gas serra;
- Modulo di richiesta di certificazione per i produttori di pellet;
- Modulo di richiesta di certificazione per i distributori di pellet;
- Modulo di richiesta di certificazione per i terzi;
- Scheda tecnica per i mezzi di trasporto (consegna all'utente finale), magazzini e linee di insacchettamento;
- Modello del contratto di sub-licenza;
- Modello del rapporto di consegna.









7 ALLEGATO

7.1 Marchi identificativi: combinazioni e codici cromatici

7.1.1 Combinazioni cromatiche

Il marchio di certificazione, il marchio di qualità e il marchio di servizio dovranno essere utilizzati come da elemento grafico originale, così come fornito da AIEL in qualità di *Gestore nazionale*. Le combinazioni cromatiche utilizzabili sono riportate in Tabella 10.

Tabella 10: Combinazioni cromatiche utilizzabili per i diversi marchi identificativi.

Versione	Marchio di certificazione	Marchio di qualità	Marchio di servizio
<p>Versione A: Combinazione di colori ufficiale Per i codici dei colori v. Tabella 11</p>	 BE 023	 BE 023	 BE 912 SP
<p>Versione B: Monocromatica bianco & nero Elementi neri su sfondo bianco.</p>	 BE 023	 BE 023	 BE 912 SP
<p>Versione C: Monocromatica colorata Elementi monocromatici su sfondo monocromatico di altro colore. Il logo ENplus® deve essere ben riconoscibile.</p>	 BE 023 Esempio, ammesso solo per i sacchi di pellet.	 Esempio, ammesso solo per i sacchi di pellet.	Non consentito

7.1.2 Codici dei colori

Nella Tabella 11 seguente sono riportati i codici dei colori ammessi per i vari elementi grafici.

Tabella 11: *Codici dei colori da utilizzare nei vari marchi identificativi.*

	Arancione	Grigio	Nero
RGB	R=225, G=93, B=0	R=134, G=129, B=117	R=24, G=23, B=21
CMYK	C=0, M=65, Y=100, K=0	C=0, M=5, Y=20, K=60	C=0, M=0, Y=0, K=100
Pantone	1505	424	Nero
HKS	HKS 7	HKS 96	HKS 88